

RESOCONTO STENOGRAFICO

305ª SEDUTA

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2000

Presidenza del presidente CRISTALDI

INDICE

	Pag.
Congedi	8, 10, 59
Disegno di legge	
«Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e di compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Disposizioni in materia di pensionamento» (918 - 23 - 46 - 61 - 69 - 100 - 176 - 474 - 489 - 491 - 506 - 533 - 534 - 676 - 683 - 697 - 785 - 898 - 941/A)	
(Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	3, 23, 36, 49, 50, 54
ORTISI, <i>presidente della Commissione e relatore</i>	49
CROCE (FI)	22, 35
CRISAFULLI, <i>assessore alla Presidenza</i>	23, 50, 52, 55
VELLA (RC) *	24
VIRZÌ (AN)	25, 50
PIRO, <i>assessore per il bilancio e le finanze</i>	36
STANCANELLI (AN)	49, 50, 51, 62
DI MARTINO (Misto)	54
CAPODICASA, <i>presidente della Regione</i>	54, 55, 62, 63
ALFANO (FI)	56
(Verifiche del numero legale e risultati):	
PRESIDENTE	5, 7, 10
(Votazione per scrutinio nominale dell'emendamento 6.A e risultato):	
PRESIDENTE	53, 54
(Votazione per scrutinio segreto dell'emendamento 6.B e risultato):	
PRESIDENTE	55
(Votazione per scrutinio segreto dell'articolo 36 e risultato):	
PRESIDENTE	25

Ordini del giorno

(Annunzio n. 548)	59
(Votazione)	60
(Annunzio n. 549)	60
(Votazione)	61
(Annunzio n. 550)	61
(Votazione)	62
(Votazione finale per scrutinio nominale e risultato):	
PRESIDENTE	63

Mozioni

(Determinazione della data di discussione)	2
--	---

Per sollecitare la valutazione degli alberghi ex SITAS

PRESIDENTE	63
TURANO (CDU)	63
PIRO, <i>assessore per il bilancio e le finanze</i>	64

* Intervento corretto dall'oratore.

La seduta è aperta alle ore 11.10.

ACCARDO, *segretario f.f.*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a nome mio personale e dell'Assemblea regionale siciliana tutta, desidero porgere un indirizzo di saluto alla delegazione della Scuola media statale "Giovambattista Nicolosi" di Paternò, in visita a Palazzo dei Normanni.

Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, che nel corso delle sedute potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Determinazione della data di discussione di mozioni

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: "Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del Regolamento interno delle mozioni n. 444 "Iniziativa di contrasto alla criminalità mafiosa", degli onorevoli Oddo, Pignataro, Zanna, Forgione, Spagna, Liotta, Barbagallo Giovanni e Cintola, e n. 445 "Rinnovo degli organismi di amministrazione della CRIAS", degli onorevoli Fleres, Scoma, Leontini, Croce, Alfano e Beninati.

Ne do lettura:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessi che la lotta alla mafia ed ai poteri 'forti' è un elemento fondamentale di ogni azione di governo che tende a consolidare la coscienza democratica dei cittadini;

considerato che la presenza di interessi illegali e mafiosi nella gestione dei lavori pubblici e delle attività legate al settore dell'edilizia è un fenomeno allarmante e da contrastare con grande determinazione;

osservato che le organizzazioni sindacali sono in prima linea nel tentativo di ridurre la pressione mafiosa nei cantieri di lavoro attraverso la lotta al lavoro nero, al sottosalario, all'illegalità diffusa, al mancato rispetto dei contratti dei lavoratori;

visto il verificarsi di numerosi atti intimidatori da Messina a Vittoria, da Porto Empedocle a Catolica Eraclea e per ultimo nei confronti di chi, come il segretario provinciale della Fillea-Cgil di Trapani, Giovanni Burgarella, tenta di entrare nei cantieri per fare rispettare i diritti dei lavoratori,

impegna il Governo della Regione

ad attivare tutte le procedure e le iniziative per rendere più sicura l'azione dei sindacati;

a raccordarsi con le forze dell'ordine per un maggiore controllo del territorio;

a sollecitare un maggiore controllo sulle gare da parte delle stazioni appaltanti;

a presentare un disegno di legge di recepimento della legge "Merloni ter" riguardante i lavori pubblici;

ad avviare un tavolo di confronto con il Governo nazionale per definire ulteriori regole per un mercato del lavoro davvero libero e per tutelare tutti coloro che sono impegnati nella difficile lotta al potere mafioso e ai forti interessi di questa Regione». (444)

ODDO - PIGNATARO - ZANNA
FORGIONE - SPAGNA - LIOTTA
BARBAGALLO GIOVANNI - CINTOLA

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessi che:

dallo scorso mese di marzo è scaduto il consiglio di amministrazione della CRIAS;

la stessa CRIAS opera in questo momento attraverso un commissario *ad acta* che, per la limitatezza del mandato, delibera soltanto per l'ordinaria amministrazione;

tale situazione arreca notevolissimi disagi alla categoria, costretta ad attendere oltre misura i diversi provvedimenti;

le associazioni di categoria dell'artigianato hanno già indicato i loro rappresentanti per il nuovo consiglio di amministrazione, mentre il Governo della Regione non ha ancora designato i componenti di propria pertinenza, aggravando così la già precaria situazione dell'Istituto;

è indispensabile procedere con urgenza alla regolarizzazione dell'organismo di amministrazione, evitando ulteriori problemi ai numerosi artigiani siciliani,

impegna il Governo della Regione

a procedere rapidamente al rinnovo del consiglio di amministrazione della CRIAS». (445)

FLERES - SCOMA - LEONTINI
CROCE - ALFANO - BENINATI

Informo che le predette mozioni saranno mandate alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari perché se ne determini la data di discussione.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Discussione di disegni di legge

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge «Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e di compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Disposizioni in materia di pensionamento» (918 - 23 - 46 - 61 - 69 - 100 - 176 - 474 - 489 - 491 - 506 - 533 - 534 - 676 - 683 - 697 - 785 - 898 - 941/A)

PRESIDENTE. Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge nn. 918 ed altri/A «Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e di compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Disposizioni in materia di pensionamento», posto al numero 1.

Invito i componenti la I Commissione legislativa "Affari istituzionali" a prendere posto nell'apposito banco.

Ricordo che l'esame del disegno di legge era stato sospeso nella seduta numero 304 dopo l'approvazione dell'articolo 26.

Si passa all'esame dell'articolo 27. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ACCARDO, *segretario f.f.*:

«Articolo 27

1. In armonia con il principio di sussidiarietà

e con i principi enunciati dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali.

2. Restano riservati alla Regione le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale esercitati nell'interesse della Regione e del suo funzionamento, come ente territoriale previsto dalla Costituzione, le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali ed i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali. Restano altresì riservati alla Regione in quanto richiedenti l'esercizio unitario a livello regionale:

a) le funzioni ed i compiti amministrativi per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche di interesse regionale;

b) le funzioni ed i compiti di rilievo regionale per la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

c) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di sanità;

d) le funzioni ed i compiti amministrativi riguardanti i programmi comunitari;

e) le funzioni di promozione e sviluppo dei settori economici e produttivi, nonché del lavoro;

f) le funzioni ed i compiti in materia di protezione civile;

g) le funzioni ed i compiti in materia di iniziative culturali e turistiche di interesse regionale;

h) le funzioni ed i compiti relativi al corpo forestale regionale;

i) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di beni culturali ed ambientali, pubblica istruzione ed assistenza universitaria;

l) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale ad eccezione dell'organizzazione e gestione dei corsi formativi;

m) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di motorizzazione civile e di trasporti di interesse regionale;

n) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di urbanistica, costruzioni in cemento armato ed edilizia in zone sismiche.

3. Con apposita legge regionale vengono individuate le funzioni ed i compiti di cui al comma 2 che possono essere delegate agli enti locali».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Spagna l'emendamento 27.1:

«Le lettere i), l) ed n) del comma 2 sono abrogate».

Poiché è assente dall'Aula il firmatario, lo dichiaro decaduto.

Pongo in votazione l'articolo 27.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Giannopolo, Speziale e Pignataro l'emendamento aggiuntivo 27.2:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Art. 27 bis

1. I comuni e le province hanno, nell'ambito della legge, ogni più ampia facoltà di assumere iniziative per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o che non sia attribuita ad altra autorità.

2. Ai comuni e alle province sono affidate competenze complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate ad un'altra autorità solamente nell'ambito della legge.

3. I comuni e le province esercitano le funzioni ad esse attribuite armonizzandole alle condizioni locali.

4. Le comunità locali sono consultate in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di formazione delle decisioni per tutte le questioni che le riguardano direttamente. La legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 27 stabilisce altresì

forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali e negli altri provvedimenti della Regione.

5. La Regione siciliana ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, organizza l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province. Gli enti non economici sottoposti al controllo e vigilanza della Regione sono espressione a livello locale dei comuni e delle province e concorrono all'esercizio associato delle loro funzioni.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MONACO, *vicepresidente della Commissione. Favorevole.*

Il parere del Governo?

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza. Favorevole.*

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 28. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ACCARDO, *segretario f.f.:*

«Articolo 28

Funzioni e compiti amministrativi della provincia regionale

1. La provincia regionale, oltre a quanto già specificamente previsto dalle leggi regionali, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale qualora riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici.

2. Restano ferme, per quanto attiene alla programmazione economico-sociale ed alla piani-

ficazione territoriale, le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni»

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Giannopolo, Speciale e Pignataro i seguenti emendamenti:

emendamento 28.2:

«*Aggiungere il seguente comma:*

“3. La provincia regionale esercita altresì attraverso l'assemblea dei comuni montani i compiti previsti dall'articolo 7, articolo 13 comma 4, articolo 19 e articolo 28 della legge nazionale n. 97 del 1994”».

emendamento 28.1:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Art. 28 bis

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 45 della legge regionale n. 9 del 1986 sono così sostituiti:

“2. La funzione di valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche e della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è esercitata dalla Provincia regionale che vi provvede attraverso l'assemblea consultiva dei comuni montani costituita presso ciascuna provincia e della quale fanno parte i sindaci o loro assessori delegati e i presidenti dei consigli comunali o consiglieri comunali loro delegati”.

3. L'assemblea dei comuni montani è presieduta dal Presidente della provincia regionale o Assessore provinciale suo delegato. L'assemblea si riunisce di norma ogni quattro mesi ed è convocata dal Presidente della provincia o da almeno un terzo dei suoi componenti.

4. I fondi assegnati dallo Stato e dalla Regione alle disciolte comunità montane affluiscono nei bilanci delle province regionali nei cui territori sono comprese le relative aree montane, rimanendo vincolati alla promozione e allo sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani secondo le finalità di cui alla legge 3

dicembre 1971, n. 1102, articolo 2 legge regionale 30 novembre 1974, n. 38 e successive modifiche, e della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

5. Il programma della destinazione dei fondi di cui al comma 4 del presente articolo è sottoposto per l'approvazione dall'assemblea dei comuni montani prima dell'approvazione del bilancio di previsione della provincia regionale”».

GIANNOPOLO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 28.2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 28.

(Gli onorevoli Alfano, La Grua, Scoma, Costa e Accardo chiedono la verifica del numero legale)

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la verifica del numero legale.

Sono presenti: Adragna, Barbagallo Salvino, Battaglia, Calanna, Capodicasa, Cintola, Cipriani, Crisafulli, Cristaldi, D'Andrea, Forgiione, Giannopolo, Liotta, Lo Monte, Monaco, Morinello, Oddo, Ortisi, Papania, Pezzino, Piro, Silvestro, Speranza, Speciale, Vella, Zago.

Richiedenti non votanti: Accardo, Alfano, Costa, La Grua, Scoma.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica:

Presenti. 31

L'Assemblea non è in numero legale.
Pertanto, la seduta è sospesa per un'ora e riprenderà alle ore 12.30.

*(La seduta, sospesa alle ore 11.30,
è ripresa alle ore 12.38)*

La seduta è ripresa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento aggiuntivo 28.1 degli onorevoli Giannopolo, Speziale e Pignataro.

GIANNOPOLO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'articolo 29. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ACCARDO, segretario f.f.:

«Art. 29.

Funzioni e compiti amministrativi del comune

1. Spettano al comune tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici.

2. Sono trasferite ai comuni, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 7, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi finora esercitati dalla Regione non ricompresi negli articoli 3 e 4.

3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la provincia».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dal Governo:

emendamento 29.1:

«Sostituire al comma 2 il "numero 7" con il "numero 27" e sostituire le parole "negli articoli 3 e 4" con le parole "nel comma 2 dell'articolo 27 e dell'articolo 28"»;

– dagli onorevoli Giannopolo, Speziale e Pignataro:

emendamento 29.4:

«Al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole "anche con riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge nazionale n. 97 del 1994"»;

– dall'onorevole Adragna:

emendamento 29.2:

«Aggiungere il seguente comma:

"4. Per l'esercizio di tutte le funzioni tecniche trasferite, i comuni e le province utilizzano, nel rispetto dei relativi profili professionali, il personale tecnico assunto a norma dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, il cui rapporto di lavoro è già stato trasformato a tempo indeterminato in esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9"»;

emendamento 29.3:

«Aggiungere il seguente comma:

"4. Per l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e tecniche trasferite, i comuni e le province utilizzano, nel rispetto dei relativi profili professionali, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già assunto in esecuzione di specifiche disposizioni legislative regionali per le esigenze riconosciute alle articolate attività delegate"»;

– dagli onorevoli Trimarchi, Aulicino e Turano:

emendamento 29.6:

«Aggiungere il seguente comma:

"Nei comuni, nelle province e negli enti locali siciliani trova immediata applicazione il decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998 con la seguente modifica dell'ultimo comma del punto 2 della lettera a) dell'articolo 10. Sono inoltre ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore ad anni tre"»;

– dall'onorevole Speziale:

emendamento 29.5:

«Aggiungere il seguente comma:

“Il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, è sostituito dal seguente:

‘Agli esperti è corrisposto il trattamento globale secondo i parametri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale negli enti locali’”».

Si passa all’emendamento 29.1 del Governo. Il parere della Commissione?

MONACO, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all’emendamento 29.4.

GIANNOPOLLO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. Si passa all’emendamento 29.2. Poiché è assente dall’Aula il firmatario, lo dichiaro decaduto.

Si passa all’emendamento 29.3.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MONACO, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CRISAFULLI, assessore alla Presidenza. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all’emendamento 29.6.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MONACO, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CRISAFULLI, assessore alla Presidenza. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all’emendamento 29.5.

SPEZIALE. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l’articolo 29, nel testo risultante.

(Gli onorevoli Costa, La Grua, Accardo, Granata e Seminara chiedono la verifica del numero legale)

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la verifica del numero legale.

Sono presenti: Adragna, Barbagallo Giovanni, Barbagallo Salvino, Basile Giuseppe, Battaglia, Burgaretta Aparo, Calanna, Capodicasa, Cintola, Cipriani, Crisafulli, Cristaldi, Cuffaro, D’Andrea, Di Martino, Forgione, Galletti, Giannopolo, Lo Certo, Lo Monte, Manzullo, Martino, Mele, Monaco, Morinello, Oddo, Papania, Pezzino, Pignataro, Piro, Rotella, Silvestro, Speciale, Turano, Vella, Zago, Zanna ed i deputati richiedenti la verifica.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Proclamo l’esito della verifica:

Presenti: 42

L’Assemblea non è in numero legale.

Onorevoli colleghi, pertanto, la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 13.45.

*(La seduta, sospesa alle ore 12.45,
è ripresa alle ore 13.55)*

La seduta è ripresa.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Bartolo Pellegrino ha chiesto congedo per la seduta odierna.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

«Riprende l'esame del disegno di legge nn. 918 ed altri/A»

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 30. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ACCARDO, *segretario f.f.*:

«Art. 30

Regolamenti di esecuzione

1. Con regolamenti da emanarsi entro centoventi giorni vengono individuati i procedimenti di competenza rispettivamente delle province regionali e dei comuni.

2. Ferma restando l'osservanza dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ciascun regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) inserimento di tutti i procedimenti facenti capo alla stessa materia e contestuale specificazione della struttura regionale da sopprimere o ridurre perché interessata dal conferimento;
- b) previsione che gli enti locali provvedano direttamente, in tutte le materie ad essi trasferite, alla concessione ed erogazione di servizi, sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere.

3. Ciascuno dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 disciplina le seguenti materie:

- a) trasferimento di personale;
- b) patrimonio da trasferire.

4. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun regolamento, si procederà alle conseguenti variazioni di bilancio al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni disciplinate con il regolamento stesso. Nelle more della definizione, per ciascuna materia, degli adempimenti di cui al presente articolo, le relative funzioni continuano ad essere esercitate dalla Regione».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dall'onorevole Spagna:

emendamento 30.4:

«L'articolo 30 è soppresso»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 30.2

«Emendamento sostitutivo:

«Provvedimenti attuativi.

1. Il Governo della Regione, in coerenza con i principi ed i criteri direttivi enunciati agli articoli 27, 28 e 29, provvede alla approvazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di appositi disegni di legge con i quali saranno individuati, per materie e settori d'intervento:

a) le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 27;

b) le funzioni ed i compiti amministrativi rientranti nelle previsioni del comma 2 dell'art. 27, che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo possono essere delegati agli enti locali;

c) i procedimenti amministrativi conseguentemente attribuiti agli enti locali nelle materie ad essi trasferite, ivi compresi quelli concernenti la concessione ed erogazione di servizi, sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati;

d) gli organi ed uffici che, in conseguenza del decentramento operato, debbono essere soppressi o accorpati, o per i quali si debba procedere al riordino delle relative strutture e competenze;

e) il personale e le risorse finanziarie ed i beni strumentali che, contestualmente all'assegnazione di compiti e funzioni, debbono essere trasferiti agli enti locali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per la realizzazione degli interventi di loro competenza, anche per quanto concerne l'assegnazione delle quote dei fondi iscritti in bilancio ed a tal fine occorrenti, con la indicazione dei relativi criteri e modalità procedurali.

2. Nelle more della definizione, per ciascuna materia, degli adempimenti di cui al presente articolo, le relative funzioni continuano ad essere esercitate dalla Regione.

– dall'onorevole Fleres:

emendamenti 30.6:

«Alla lettera a) del comma 3 aggiungere: "mantenendo la qualifica di provenienza"»;

emendamento 30.7:

«Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

"c) risorse finanziarie da trasferire"»;

emendamento 30.8:

«Aggiungere il seguente comma 3 bis:

"Si darà corso all'eventuale trasferimento di personale solo dopo avere definito i percorsi riorganizzativi di tutto il personale non dirigenziale"»;

– dal Governo:

emendamento 30.1:

«Al comma 3 aggiungere la lettera "c) risorse finanziarie da trasferire"»;

Alla lettera a) dopo le parole "trasferimento di personale" aggiungere "mantenendo la qualifica di provenienza"»;

– dagli onorevoli Giannopolo, Speziale e Pignataro:

emendamento 30.5.

«Aggiungere i seguenti commi:

"1. I regolamenti di cui all'articolo 30 della presente legge dovranno prevedere anche l'indivi-

duazione del personale da trasferire per il potenziamento della dotazione organica degli uffici tecnici comunali nonché per favorire l'esercizio associato tra più comuni delle funzioni e delle competenze inerenti il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Gli enti locali ripartiscono una quota del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, e dal comma 10 dell'articolo 57 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, pari almeno al 25 per cento dello stesso, per l'attribuzione di una indennità non superiore al 50 per cento delle indennità di responsabilità prevista dalle leggi nazionali vigenti, al personale degli enti locali responsabile dei procedimenti inerenti il funzionamento dello sportello unico delle attività produttive e dello sportello unico delle attività edilizie"».

Per assenza dall'Aula del firmatario, dichiaro decaduto l'emendamento 30.4.

Si passa all'emendamento 30.2 dell'onorevole Di Martino.

DI MARTINO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 30.6 dell'onorevole Fleres.

Non essendo presente in Aula il firmatario, lo dichiaro decaduto.

Si passa agli emendamenti 30.7 e 30.8 dell'onorevole Fleres.

Non essendo presente il firmatario, li dichiaro decaduti.

Si passa all'emendamento 30.1 del Governo.

Il parere della Commissione?

ORTISI, presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 30.5 degli onorevoli Giannopolo, Speziale e Pignataro.

GIANNOPOLO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo risultante.

(Gli onorevoli Aulicino, Briguglio, Accardo, Seminara e Pagano chiedono la verifica del numero legale)

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la verifica del numero legale.

Sono presenti: Adragna, Barbagallo Giovanni, Barbagallo Salvino, Basile Giuseppe, Battaglia, Burgaretta Aparo, Calanna, Capodicasa, Cintola, Cipriani, Crisafulli, Cristaldi, Cuffaro, D'Andrea, Forgione, Galletti, Giannopolo, Lo Giudice, Lo Monte, Manzullo, Mele, Monaco, Morinello, Oddo, Papania, Pignataro, Piro, Rotella, Scalici, Silvestro, Speziale, Vella, Viviani, Zago, Zanna, ed i deputati richiedenti la verifica.

È in congedo: Pellegrino.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica:

Presenti: 40

L'Assemblea non è in numero legale.

La seduta è, pertanto, ulteriormente sospesa e riprenderà alle ore 15.05.

*(La seduta, sospesa alle ore 14.00,
è ripresa alle ore 15.07)*

La seduta è ripresa.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Guarnera ha chiesto congedo per la seduta odierna.

Non sorgendo osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Riprende l'esame del disegno di legge nn. 918 ed altri/A

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 31. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ACCARDO, *segretario f.f.:*

«Articolo 31
Sportello unico

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, le funzioni di cui al comma 1 assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire agli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni per la realizzazione dello sportello unico o per lo svolgimento di atti istruttori del procedimento possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i consorzi per le aree di sviluppo industriale o con altre amministrazioni pubbliche. Ove siano stipulati

patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

4. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica in quanto compatibile la disciplina di cui al Capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Spagna l'emendamento 31.1:

«Al comma 3, sesto rigo, dopo le parole "Ove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area" aggiungere le parole "la gestione dello sportello unico viene attribuita al soggetto responsabile del patto territoriale o del contratto"».

Comunico, altresì, che è stato presentato dal Governo l'emendamento 31 bis, interamente sostitutivo dell'articolo 31:

«Emendamento sostitutivo all'art. 31:

«Sportello unico

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, le funzioni di cui al comma 1 assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire agli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni per la realizzazione dello sportello unico o per lo svolgimento di atti istruttori del procedimento possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i consorzi per le aree di sviluppo industriale o con altre amministrazioni pubbliche. Ove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti deve prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

4. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica in quanto compatibile la disciplina di cui al Capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

SPAGNA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 31.1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 31 bis del Governo.

Il parere della Commissione?

MONACO, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 32. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ACCARDO, segretario f.f.:

«Articolo 32
Procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive di beni e servizi è unico. Esso è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, ed eventuali successive modificazioni, che trova integrale applicazione con le integrazioni predisposte dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria e l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, delibera i criteri generali e gli ambiti territoriali entro cui i comuni devono attenersi nell'individuazione delle aree.

3. I comuni nell'individuazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto, sono tenuti a rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, dei piani territoriali sovracomunali e dei piani regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, se vigenti.

4. Ove, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione, sia necessario approvare una variante, si applica la vigente legislazione regionale in materia. L'approvazione della variante da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente avviene entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della variante all'amministrazione regionale. Ove l'Assessorato non si pronunci entro i quarantacinque giorni la variante si intende approvata. Il decorso del termine può essere sospeso una sola volta in presenza di una richiesta di chiarimenti da parte dell'Assessorato. La sospensione non può in nessun caso superare i quindici giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.

5. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale devono conformarsi alle previsioni dello schema di massima del piano regolatore generale di cui al comma 7, dell'articolo 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

6. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, partecipa un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Acquisito il consenso dell'Assessorato in sede di conferenza, sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati pre-

sentati dall'onorevole Forgiione gli emendamenti 32.1 e 32.1.1:

emendamento 32.1:

«Emendamento aggiuntivo:

«Semplificazione di procedure

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, l'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare appositi decreti per le varie tipologie di impianti di cui all'allegato 1 del decreto legislativo.

I titolari di impianti potranno iniziare l'attività, a condizione che siano rispettate, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui ai precedenti decreti, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

La comunicazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine sopra fissato.

Successivamente per categorie di impianti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, con regolamento da emanarsi su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, potranno essere previste nuove tipologie di impianti da sottoporre ad autorizzazione integrata ambientale ed a modificare il termine temporale di cui al precedente comma.

L'autorizzazione integrata ambientale comprende le funzioni del nulla osta di cui all'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

In materia di impatto ambientale, sono sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale i progetti inclusi negli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, già recepito con D.P.Reg. 17 maggio 1999.

Con regolamento da emanarsi su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, saranno disciplinati le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione delle procedure di impatto ambientale, secondo

gli indirizzi contenuti nel D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'emanazione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in materia di tutela dell'ambiente, i termini stabiliti dal comma 9, dell'art. 68, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono ridotti a 45 giorni;

emendamento 32.1.1:

«Emendamento sostitutivo dell'emendamento 32.1:

32 bis. Semplificazione di procedure

1. L'Assessore per il territorio e l'ambiente, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare appositi decreti per le varie tipologie di impianti i cui titolari potranno iniziare l'attività a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui ai precedenti decreti, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. La comunicazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine sopra fissato.

2. Le procedure di autorizzazione di cui al precedente comma non si applicano agli impianti sottoposti al nulla osta di cui all'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, nonché agli impianti sottoposti alle procedure di verifica o valutazione di impatto ambientale.

3. In materia di valutazione di impatto ambientale sono sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale i progetti inclusi negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni già recepito con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 1999. Tale procedura comprende le funzioni del nulla osta di cui all'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Con regolamento da emanarsi su proposta

dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente saranno disciplinati le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione delle procedure di impatto ambientale in armonia con gli indirizzi deducibili dalle norme comunitarie e statali in vigore.

5. Continuano ad applicarsi nella Regione siciliana le procedure autorizzatorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue ed il relativo sistema sanzionatorio di cui alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.

6. Nelle more dell'emanazione della normativa di cui all'art. 28 comma 2 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 rimangono in vigore le tabelle 5, 6 e 7 allegate alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.

Li dichiaro improponibili.

Pongo in votazione l'articolo 32.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 33. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ACCARDO, segretario f.f.:

«Articolo 33

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, dopo le parole "di protezione civile" sono aggiunte le seguenti: "per tal fine può essere comandato presso il predetto ufficio personale degli enti locali"».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 33.1:

«Aggiungere i seguenti commi:

"2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2000 mediante riduzione di pari im-

porto delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1001.

4. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale codice 01.08.02, accantonamento codice 1001"».

Il parere della Commissione?

MONACO, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 34. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ACCARDO, *segretario f.f.*:

«Articolo 34

1. All'articolo 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2 bis. «Il Presidente della Regione, o in caso di attribuzione di delega l'Assessore delegato alla protezione civile, dispone direttamente il trasferimento di personale regionale per le necessità derivanti dall'esercizio delle attribuzioni dell'ufficio regionale di protezione civile"».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dall'onorevole Fleres i seguenti emendamenti:

emendamenti 34.1:

«Dopo le parole "personale regionale" aggiungere le parole "anche dei ruoli tecnici"»;

emendamento 34.2:

«Aggiungere il seguente comma:

“Al fine di garantire lo sviluppo delle attività di studio della vulnerabilità, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico è istituito il servizio speciale sismico orientale ripartito in gruppi operanti nei territori di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa con coordinamento in Catania. Il servizio è posto alle dipendenze dell'Ufficio regionale di protezione civile ed il personale assegnato è quello di cui agli articoli 23 quater e 14, comma 14, della legge n. 61 del 1998. Al servizio è preposto un funzionario regionale con qualifica pari a dirigente tecnico con almeno 10 anni di anzianità. Con successivo decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno determinati i criteri per l'assegnazione dell'ulteriore personale"»;

— dagli onorevoli Zanna, Pignataro, Villari ed Oddo:

emendamento 34.3:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. All'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

“3. Per le funzioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, la Regione siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi del personale assunto ai sensi del comma 3, dell'articolo 23 quater del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 1998, n. 61 e successive modificazioni"».

Per assenza dall'Aula del firmatario, gli emendamenti 34.1 e 34.2 sono dichiarati decaduti.

Si passa all'emendamento 34.3 degli onorevoli Zanna, Pignataro, Villari ed Oddo.

ZANNA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 34.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 35. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ACCARDO, *segretario f.f.*:

«Articolo 35

1. Al comma 3, dell'articolo 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, le parole: "Nell'imminenza del verificarsi", sono sostituite con le seguenti: "Nell'imminenza o al verificarsi".

2. Al medesimo comma 3 dell'articolo 2, della suddetta legge, dopo le parole "della crisi con personale" è cassata la parola "tecnico".

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Zanna, Pignataro, Villari ed Oddo l'emendamento aggiuntivo 35.1:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Servizi tecnici regionali

1. Il servizio geologico e geofisico del Corpo delle miniere è costituito in Servizio tecnico geologico regionale con autonomia tecnica, scientifica e organizzativa. Lo stesso Servizio, cui tra i compiti istituzionali compete la redazione della carta geologica regionale, vigila sulle grandezze geologiche provvedendo per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 7 bis della legge 267 del 3 agosto 1998. Il personale in forza alla data della presente legge presso il Servizio geologico e geofisico delle miniere è assegnato al Servizio tecnico geologico regionale.

2. Sono altresì istituiti il Servizio sismico ed il Servizio dighe.

3. I predetti Servizi tecnici, unitamente al Servizio tecnico idrografico, già istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1998, operano e sono organizzati in un unico sistema che ha le funzioni ed i compiti di Dipar-

timento per i servizi tecnici regionali presso la Presidenza della Regione.

4. Il Dipartimento, attraverso i servizi organizza, gestisce e coordina il sistema informativo unico e la rete regionale integrata di rilevamento e sorveglianza definendo con i competenti rami delle amministrazioni regionali e gli altri soggetti interessati, le integrazioni e i coordinamenti necessari.

5. I servizi tecnici svolgono l'attività conoscitiva in materia di difesa del suolo, di previsione e prevenzione dei rischi con autonomia tecnica scientifica organizzativa.

6. Il Dipartimento si articola nei Servizi tecnici e nel Settore affari amministrativi. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, per il potenziamento organizzativo e funzionale del Dipartimento e dei Servizi tecnici, nel rispetto della loro autonomia tecnico-scientifica organizzativa, emana apposito regolamento anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, disciplinando, in particolare, la formazione dell'organico, l'istituzione di specifici profili professionali omogenei per le materie dei Servizi, i criteri per l'attribuzione delle dirigenze dei Servizi e settori nel rispetto dell'appartenenza ai profili anzidetti”».

ZANNA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'articolo 36. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ACCARDO, *segretario f.f.*:

«Articolo 36

TITOLO VI

Blocco dei pensionamenti anticipati

1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2002 è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzia-

nità. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

2. Al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni in deroga a quanto disposto dal comma 1, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 35 per cento dei dipendenti in servizio di ruolo in ciascuna qualifica al 31 dicembre 1993.

3. Nella suddetta percentuale sono ricompresi i dipendenti cessati anticipatamente dal servizio a partire dal 1994 in presenza dei medesimi requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, ad eccezione di coloro che vantano comunque 35 anni di servizio.

4. La domanda per accedere al pensionamento di cui al comma 2 va presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

5. Ove le domande di pensionamento superino la percentuale di cui al comma 2 al beneficio sono ammessi i dipendenti con la maggiore anzianità contributiva. A parità sono preferiti i dipendenti maggiori per età. Qualora per una o più qualifiche vengano presentate domande di pensionamento da un numero di dipendenti inferiore rispetto alla percentuale stabilita, la differenza viene ripartita tra i dipendenti delle altre qualifiche in proporzione alla maggiore consistenza numerica delle stesse. In ogni caso in nessuna qualifica la percentuale di pensionamento può superare il 40 per cento.

6. Il collocamento a riposo di cui al presente articolo è disposto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Leanza, Cintola, D'Andrea:

emendamento 36.87:

«Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l'applicazione delle norme che consentano pensionamenti di anzianità. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73”»;

– dagli onorevoli Turano, Trimarchi e Aulicino:

emendamento 36.74:

«Al comma 1 sostituire le parole “il 31 dicembre 2002” con le parole “il 31 dicembre 2007”»;

emendamento 36.73:

«Al comma 1 sostituire le parole “il 31 dicembre 2002” con le parole “il 31 dicembre 2006”»;

emendamento 36.71:

«Al comma 1 sostituire le parole “il 31 dicembre 2002” con le parole “il 31 dicembre 2005”»;

emendamento 36.70:

«Al comma 1 sostituire le parole “il 31 dicembre 2002” con le parole “il 31 dicembre 2004”»;

emendamento 36.72:

«Al comma 1 sostituire le parole “il 31 dicembre 2002” con le parole “il 31 dicembre 2003”»;

emendamento 36.46:

«Al comma 1 dopo la parola “anzianità” aggiungere il seguente periodo “tale sospensione non opererà per i dipendenti regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, genitori di disabili gravi, per i quali resterà in vigore l'attuale normativa in materia di pensionamenti dei dipendenti regionali”»;

emendamento 36.81:

«Al comma 1 aggiungere il seguente:

“Per il personale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 il termine di cui al precedente comma è differito al 31 dicembre 2007”»;

emendamento 36.82:

«Al comma 1 aggiungere il seguente:

“Per il personale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 il termine di cui al precedente comma è differito al 31 dicembre 2006”»;

emendamento 36.83:

«Al comma 1 aggiungere il seguente:

“Per il personale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 il termine di cui al precedente comma è differito al 31 dicembre 2005”»;

emendamento 36.84:

«Al comma 1 aggiungere il seguente:

“Per il personale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 il termine di cui al precedente comma è differito al 31 dicembre 2004”»;

emendamento 36.75:

«Al comma 1 aggiungere il seguente:

“Per il personale di cui all’articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 il termine di cui al precedente comma è differito al 31 dicembre 2007”»;

emendamento 36.76:

«Al comma 1 aggiungere il seguente:

“Per il personale di cui all’articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 il termine di cui al precedente comma è differito al 31 dicembre 2006”»;

emendamento 36.77:

«Al comma 1 aggiungere il seguente:

“Per il personale di cui all’articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 il termine di cui al precedente comma è differito al 31 dicembre 2005”».

emendamento 36.78:

«Al comma 1 aggiungere il seguente:

“Per il personale di cui all’articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 il termine di cui al precedente comma è differito al 31 dicembre 2004”»;

emendamento 36.79:

«Al comma 1 aggiungere il seguente:

“Per il personale di cui all’articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 il termine di cui al precedente comma è differito al 31 dicembre 2003”»;

emendamento 36.80:

«Al comma 1 aggiungere il seguente:

“Per il personale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 il termine di cui al precedente comma è differito al 31 dicembre 2003”»;

– dall’onorevole Fleres:

emendamento 36.1:

«Al comma 1 le parole “31 dicembre 2002” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2007”»;

emendamento 36.2:

«Al comma 1 le parole “31 dicembre 2002” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2003”»;

emendamento 36.3:

«Al comma 2 le parole “qualifica al 31 dicembre 1993” sono sostituite con le parole “31 dicembre 1995”»;

emendamento 36.4:

«Al comma 2 aggiungere il seguente:

“2 bis. Per i soggetti con ricongiungimento di carriera in corso è data la possibilità di presentare domanda di pensionamento anche con riserva, con verifica dei requisiti all’atto del pensionamento”»;

emendamento 36.5:

«Al comma 2 aggiungere il seguente:

“2 bis. Sono fatti salvi gli effetti delle domande di pensionamento del personale docente

degli istituti regionali d'arte presentate alla data di pubblicazione della presente legge ai quali si applicano i benefici di cui al comma 2"»;

– dagli onorevoli Croce ed altri:

emendamento 36.10:

«Al comma 1 sostituire le parole “non oltre il 31 dicembre 2002” con le parole “non oltre il 31 dicembre 2005”»;

emendamento 5.10:

«Emendamento aggiuntivo:

“Il personale della Regione siciliana in servizio, ammesso con riserva alla partecipazione ai concorsi banditi dalla Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, in ruolo al momento dell'emanazione della detta legge e che aveva maturato al momento della pubblicazione dei relativi bandi l'anzianità di cui all'articolo 1 della legge medesima, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche per le quali ha superato le relative prove concorsuali, con la medesima decorrenza giuridica del personale già inquadrato a seguito dei concorsi suddetti”»;

emendamento 36.11:

«All'articolo 36 aggiungere il seguente comma: “Il personale di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 41 del 1985, che ha propeudeicamente partecipato alla borsa di studio di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 80 del 1977, può usufruire dei benefici di cui al comma 1 fino alla data del 31 dicembre 2003”»;

emendamento 36.9:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Il prepensionamento per gli impiegati regionali (5000) viene esteso al personale ex sanatoria (Genio Civile) legge n. 37 del 1° agosto 1985, articolo 31, in servizio nei ruoli regionali, cioè il personale della legge regionale n. 11 del 1990”»;

– dagli onorevoli Barone, Alfano:

emendamento 36.98:

«Al comma 1 sostituire le parole “non oltre il

31 dicembre 2002” con le parole “non oltre il 31 dicembre 2005”».

– dal Governo:

emendamento 36.29:

«Al comma 1 viene soppressa la data “2002” e viene sostituita con la data “2003”»;

emendamento 36.35:

«Articolo 36 ultimo capoverso: I trattamenti provvisori di quiescenza vengono riliquidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge senza far luogo a corresponsione di arretrati»;

emendamento 36.30:

«Al comma 2 dopo le parole “hanno diritto a conseguire” aggiungere “fino al 31 dicembre 2003” e dopo le parole “dei dipendenti in servizio” sopprimere le parole “di ruolo”»;

emendamento 36.31 R:

«Subemendamento all'emendamento 36.31: “Al comma 3 sostituire la cifra ‘35’ con la cifra ‘45’”»;

emendamento 36.31:

«Al comma 3 dopo le parole “35 anni di servizio” aggiungere “utile ai fini pensionistici”.

Al comma 5, dell'articolo 36, dopo le parole “40 per cento” aggiungere “esclusi i pensionamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73”»;

emendamento 36.32:

«Al comma 4 dell'articolo 36 vengono sopresse le parole “60 giorni” e vengono sostituite con le parole “6 mesi”»;

emendamento 36.33:

«Al comma 4 dell'articolo 36 sostituire le parole “dalla data di pubblicazione” con le parole “dalla data di entrata in vigore”»;

emendamento 36.36 R:

«Subemendamento modificativo all'emendamento 36.36»

«Al comma 5 sostituire la cifra “40” con la cifra “50”».

emendamento 36.36:

«Dopo il comma 6 dell'articolo 36 aggiungere il comma 7:

“A far data dal 1° gennaio 2004 il sistema pensionistico regionale si adeguerà ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi, comunque, i diritti quesiti, ai sensi della legge regionale n. 2 del 1962”»;

– dagli onorevoli Stancanelli, Virzì, Granata e Strano:

emendamento 36.106:

«Dopo le parole “31 dicembre 2002” aggiungere “in deroga al personale di cui alla legge regionale 1° agosto 1990, n. 15, articolo 9 comma 1, lettera a), l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità viene estesa al 31 dicembre 2004”»;

– dagli onorevoli Alfano, Croce ed altri:

emendamento 36.53:

«Al comma 1 dell'articolo 36 sostituire l'ultimo periodo con: “Sono fatti salvi l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, nonché il diritto dell'impiegato di essere collocato a riposo su domanda al compimento del trentacinquesimo anno di servizio utile»;

emendamento 36.8:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Fermo restando il disposto dell'articolo 36 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, fino alla riforma organica del sistema pensionistico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, in attuazione dei principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità tra il trattamento pensionistico ed il trattamento di servizio e del combinato disposto dell'articolo 36 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e dell'articolo II, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, contemporaneamente con i rinnovi degli accordi concernenti il trattamento del personale dell'Amministrazione regionale, saranno determinati miglioramenti dei trattamenti di quiescenza pre-

visti dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di adeguare i trattamenti pensionistici ai trattamenti di servizio.

2. Nella prima applicazione del presente articolo, per il periodo di validità dell'accordo economico per il personale in servizio dell'Amministrazione regionale decorrente dal 1998, i trattamenti economici dei titolari di trattamenti di quiescenza di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche, sono incrementati dell'1 per cento dalla prima decorrenza prevista dall'accordo suindicato, e di un ulteriore 2 per cento dalla seconda decorrenza ivi prevista.

3. Alle spese derivanti dal presente articolo, previste in 12 mila milioni si fa fronte mediante prelievo dal capitolo dei fondi globali relativo a nuovi interventi legislativi del bilancio della Regione per l'esercizio 2000”»;

– dall'onorevole La Corte:

emendamento 36.50:

«Al comma 1, alla fine dell'ultimo rigo, sono aggiunte le seguenti parole “e dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2”»;

– dagli onorevoli Leontini, Croce ed altri:

emendamento 36.57:

«Al comma 1, alla fine dell'ultimo rigo, sono aggiunte le seguenti parole “e dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2”»;

– dall'onorevole Ricevuto:

emendamento 5.10.1:

«Subemendamento all'emendamento 5.10: “Dopo “9 maggio 1986, n. 21” aggiungere “ancorché non”»;

emendamento 6.1:

«Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1 bis. I posti resisi disponibili a seguito della rideterminazione della dotazione organica relativi alla terza fascia dirigenziale possono essere

ricoperti dal personale regionale inquadrato alla qualifica di funzionario con anzianità di almeno 15 anni di effettivo servizio alla dipendenza della Regione siciliana nell'attuale qualifica di Assistente in possesso del titolo di studio valido per l'accesso esterno alla qualifica rivestita, con esclusione di qualunque titolo equipollente. Ai soggetti non in possesso del diploma di laurea sarà precluso l'eventuale passaggio alla successiva II fascia dirigenziale»;

emendamento 36.95:

«Al comma 3 dopo le parole "23 febbraio 1962, n. 2" aggiungere: "e quelli che, in possesso degli stessi requisiti, abbiano già presentato regolare istanza per essere collocati in quiescenza"»;

– dagli onorevoli Beninati, Croce ed altri:

emendamento 36.56:

«All'articolo 36 aggiungere il seguente comma: "Gli Enti, le Aziende o gli istituti sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale che rientrano nelle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e del comma 7 dell'articolo 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono autorizzati ad applicare, a proprio carico, al personale dipendente, che ne farà richiesta, le disposizioni previste nel presente articolo"»;

– dall'onorevole Forgiione:

emendamento 36.54:

«All'articolo 36 è aggiunto il seguente comma: "Sono fatti salvi dai limiti percentuali di cui ai precedenti commi 2 e 5 i soggetti portatori di handicap cui è stata riconosciuta la situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"»;

– dall'onorevole Spagna:

emendamento 36.62:

«Al comma 2, sesto rigo, cancellare da "entro il limite del 35 per cento... fino al 31 dicembre 1993"»;

emendamento 36.61:

«Il comma 3 dell'articolo 36 è abrogato»;

emendamento 36.60:

«Il comma 5 dell'articolo 36 è abrogato»;

– dagli onorevoli Villari, Pignataro, Oddo e Pezzino:

emendamento 36.59:

«All'articolo 36, comma 2, dopo le parole "regionali in possesso" aggiungere l'inciso "entro la data del 31 dicembre 2000"»;

– dagli onorevoli Drago e Costa:

emendamento 34.4:

«Al comma 2, dopo le parole "31 dicembre" aggiungere le seguenti parole "e comunque facendo salve tutte le istanze degli interessati in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge"»;

emendamento 34.5:

«Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma: "Ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge possono fare valere almeno 30 anni di anzianità contributiva continua ad applicarsi la normativa vigente"»;

– dagli onorevoli Grimaldi e Alfano:

emendamento 36.101:

«Al comma 2 dopo le parole "legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2" aggiungere le seguenti "senza discriminazione di sesso".

Al comma 3 dopo le parole "a partire dal 1994" aggiungere le seguenti "e quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di collocamento a riposo"»;

– dagli onorevoli Pezzino e Mele:

emendamento 36.93:

«Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3 bis. I trattamenti provvisori di quiescenza già attribuiti a detto personale vengono riliquidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo a corresponsione di arretrati"»;

emendamento 36.94:

«Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“L’organico del personale regionale sarà automaticamente ridotto per effetto degli esodi che si verificheranno in dipendenza del presente articolo. Rimane ferma la facoltà di variazione tramite decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell’articolo 5”»;

– dagli onorevoli Oddo ed altri:

emendamento 36.69:

«Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

“7. Si applicano a tutti i dipendenti regionali, ai fini del calcolo della riserva matematica nelle ricongiunzioni di periodi assicurativi, i coefficienti approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964”.

8. La rateizzazione dell’onere a carico del dipendente può essere distribuita su un periodo pari al doppio degli anni di cui si richiede il riscatto con un massimo di dieci anni.

9. Per coloro che hanno fruito di agevolazioni o riduzioni contributive in virtù di provvedimenti finalizzati a favorire l’accesso dei giovani alle libere professioni, l’onere di riscatto è ridotto in proporzione, relativamente al solo periodo agevolato, con un massimo di tre anni.

10. Le domande di ricongiunzione di periodi assicurativi già presentate, e per le quali non sia stato versato o sia in corso di versamento l’importo del riscatto, possono essere riproposte dai dipendenti interessati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge»;

– dagli onorevoli Petrotta, Costa ed altri:

emendamento 36.51:

«Il prepensionamento per gli impiegati regionali viene esteso al personale ex sanatoria (Genio Civile) legge 10 agosto 1985, n. 37, articolo 31, in servizio nei ruoli regionali, cioè il personale della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11»;

– dall’onorevole Vella:

emendamento 36.6:

«Aggiungere il seguente articolo:

“I servizi prestati dai soci cooperatori o dai giovani associati, ai sensi dell’articolo 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e dell’articolo 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, presso le amministrazioni ed enti di cui all’articolo 2, primo comma, della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, sono valutati ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge”»;

emendamento 36.7:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Le disposizioni di cui al secondo comma, dell’articolo 2, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, si applicano anche al personale di sesso maschile in servizio antecedentemente all’entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21”.

Fino al recepimento della normativa nazionale ed all’emanazione delle norme riguardanti la riforma del sistema pensionistico della pubblica amministrazione ed al fine di creare effettive condizioni incentivanti lo sfolto del personale non si applicano le penalità di cui all’articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

La suddetta norma viene estesa in sanatoria anche al personale collocato anticipatamente in pensione ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, al quale sia stata applicata la suddetta penalità”».

Comunico, altresì, che è stato presentato dal Governo l’emendamento 36 bis, sostitutivo dell’articolo 36:

«Blocco dei pensionamenti anticipati

1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l’applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l’anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l’appli-

cazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73. Per i dipendenti regionali genitori di disabili gravi continuerà ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali.

2. Al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni in deroga a quanto disposto dal comma 1, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

3. Nella suddetta percentuale sono ricompresi i dipendenti cessati anticipatamente dal servizio a partire dal 1994 in presenza dei medesimi requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, ad eccezione di coloro che vantano comunque 35 anni di servizio utile ai fini pensionistici, nonché dei soggetti portatori di handicap cui è stata riconosciuta la situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. La domanda per accedere al pensionamento di cui al comma 2 va presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ove le domande di pensionamento superino la percentuale di cui al comma 2, al beneficio sono ammessi i dipendenti con la maggiore anzianità contributiva. A parità sono preferiti i dipendenti maggiori per età. Qualora per una o più qualifiche vengano presentate domande di pensionamento per un numero di dipendenti inferiore rispetto alla percentuale stabilita, la differenza viene ripartita tra i dipendenti delle altre qualifiche in proporzione alla maggiore consistenza numerica delle stesse. In ogni caso in nessuna qualifica la percentuale di pensionamento può superare il 50 per cento. Per i soggetti con ricongiungimento di carriera in corso è data la possibilità di presentare domanda di pensionamento anche con riserva, con verifica dei requisiti all'atto del pensionamento. Sono

fatti salvi gli effetti delle domande di pensionamento del personale docente degli istituti regionali d'arte presentate alla data di pubblicazione della presente legge, ai quali si applicano i benefici di cui al comma 2.

6. A far data dall'1 gennaio 2004 il sistema pensionistico regionale si adegnerà ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti. I trattamenti provvisori di quiescenza vengono riliquidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo a corresponsione di arretrati.

7. Il collocamento a riposo di cui al presente articolo è disposto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

8. Le disposizioni di cui all'art. 41 del D.P.R. 25.6.1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25.10.1985, n. 39».

La Presidenza si riserva di valutare se gli emendamenti presentati all'originario articolo 36 restano in vita a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 36 bis, interamente sostitutivo dell'articolo 36.

CROCE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE. Signor Presidente, onorevole Presidente della Regione, onorevoli colleghi, essendo pervenuto in questo momento l'emendamento 36 bis del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 36, vorrei comprendere meglio il contenuto, anche perché l'articolo 36 necessita di una profonda riflessione. Chiedo a tal fine, se fosse possibile, una breve sospensione della seduta.

Sono, infatti, degli emendamenti molto importanti, quelli presentati all'articolo 36, sui quali vorremmo fare un minimo di riflessione. Inoltre, desidero sapere dal Presidente dell'As-

semblea se, a seguito dell'emendamento presentato dal Governo, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 36 rimangono in vita.

PRESIDENTE. Ho già specificato che l'emendamento sostitutivo del Governo è proponibile e che la Presidenza si riserva di stabilire, a seguito dell'eventuale approvazione, quali emendamenti considerare ancora validi.

Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 15.17,
è ripresa alle ore 15.25)*

La seduta è ripresa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 36 bis del Governo.

Il parere della Commissione?

MONACO, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 36.87, 36.74, 36.1, 36.73, 36.10, 36.98, 36.71, 36.70, 36.72, 36.2, 36.29, 36.106, 36.46, 36.53, 36.50, 36.57 e 36.35.

Dichiaro improponibile l'emendamento 5.10 perché privo di copertura finanziaria. Conseguentemente l'emendamento 5.10.1 decade.

Per assenza dall'Aula del firmatario, decade l'emendamento 6.1.

Si passa all'emendamento 36.56 degli onorevoli Beninati, Croce ed altri.

Il parere della Commissione?

MONACO, *vicepresidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 36.54 dell'onorevole Forgione.

FORGIONE. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 36.11 degli onorevoli Croce, Misuraca, Beninati, Leontini, Vicari ed altri.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MONACO, *vicepresidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Risultano altresì assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 36bis gli emendamenti 36.81, 36.82, 36.83, 36.84, 36.75, 36.76, 36.77, 36.78, 36.79, 36.80, 36.62, 36.59 e 36.30.

Per assenza dall'Aula dei rispettivi firmatari, gli emendamenti 36.3 e 34.4 sono dichiarati decaduti.

Si passa all'emendamento 36.101 degli onorevoli Grimaldi e Alfano.

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Signor Presidente, l'emendamento tende a modificare la normativa in vigore consentendo lo scioglimento di cinque anni anche ai dipendenti maschi in servizio nei ruoli della Regione. Ciò significa che, se autorizziamo tale scioglimento, le casse del-

l'Amministrazione regionale dovranno sopportare un consistente onere ulteriore.

Io non credo vi siano le condizioni per l'accoglimento di tale richiesta.

PRESIDENTE. Il comma 1 dell'emendamento così recita "senza discriminazioni di sesso". Perché è stato previsto lo scivolo soltanto per il personale femminile?

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Non l'ho fatta io la legge. Non possiamo però fare la modifica perché l'emendamento è privo di copertura finanziaria.

VELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo emendamento – che non è a mia firma ma degli onorevoli Grimaldi e Alfano e che ripropone, sostanzialmente, un principio da me evidenziato in un apposito emendamento – ritengo che l'Assemblea debba rifuggire da un ragionamento meramente ragionieristico e contabile. Noi siamo legislatori e, in quanto tali, dobbiamo avere la capacità di sviluppare norme che siano adeguate al grado di maturità sviluppatosi nella società e i cui principi sono stati ampiamente riconosciuti anche dalla normativa nazionale ed europea.

Nel momento in cui ci accingiamo ad affrontare un tema delicatissimo che riguarda il riconoscimento della parità di diritti fra i sessi, apriamo un varco che riguarda proprio il tema della legittimità e della costituzionalità di una norma.

Vorrei infatti ricordare a me stesso, prima ancora che all'assessore Crisafulli ed all'intera Assemblea, che comunque il legislatore regionale è sottoposto alle norme fondamentali sancite nella Carta costituzionale.

Vorrei ricordare altresì che parlare di parità dei sessi significa toccare principi delicatissimi ed ampiamente riconosciuti anche da recentissime sentenze costituzionali in ossequio agli articoli 3 e 29, appunto, della Costituzione. Allora, mi pare del tutto ovvio che quando ci accingiamo a disciplinare un settore con norme, ci accingiamo ad entrare nel merito di tutta la problematica riguar-

dante la pubblica amministrazione, e non possiamo certamente nasconderci dietro ai veli, perché se facessimo così, saremmo tacciati di ipocrisia o peggio ancora di stupidità legislativa in quanto rischieremmo sicuramente un'impugnazione del provvedimento. E non solo. Anche un singolo cittadino, un dipendente regionale che si vedesse violato nel suo sacrosanto diritto e principio, potrebbe tranquillamente impugnare la norma e quindi aprire varchi a contenziosi che non avrebbero più limiti!

Allora, ritengo che dobbiamo avere la capacità di affrontare tale delicato tema con ponderatezza, sapendo che la legislazione italiana in materia ha già riconosciuto pari opportunità agli uomini in materia di diritto di famiglia. La legge numero 62, che riguardava fino a ieri solo le donne (nel 1962 ancora non vi era questa sensibilità sul tema della parità dei diritti), è necessario che venga oggi estesa anche agli uomini, proprio perché anche a loro oggi è riconosciuto un principio che rientra nell'ambito del più generale diritto di famiglia, e cioè il diritto-dovere di assistenza alla famiglia. Per cui, ritengo che l'emendamento vada accolto e che il Governo, prima di lasciarsi andare ad un ragionamento meramente contabile e ragionieristico, debba valutarlo attentamente.

Noi, infatti, non facciamo contabilità ma leggi, ed esse sono sottoposte al controllo della autorità statale.

PRESIDENTE. L'emendamento 36.101 è improponibile perché privo di copertura finanziaria, così come gli emendamenti 36.4 e 36.5 dell'onorevole Fleres.

Gli emendamenti 36.61, 36.31.R, 36.31, 36.93, 36.32, 36.33, 36.60, 36.36.R e 36.36 sono assorbiti.

Gli emendamenti 36.95, 34.5 e 36.94 sono dichiarati decaduti per assenza dall'Aula dei rispettivi firmatari.

Gli emendamenti 36.69, 36.9, 36.51, 36.8, 36.6 e 36.7 sono dichiarati improponibili perché privi di copertura finanziaria.

VIRZÌ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRZÌ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo formalmente quasi in dirittura d'arrivo e con tutto ciò va rilevato che, anche in questo caso, la materia è delicatissima perché sotto un titolo assolutamente difforme abbiamo stilato un elenco immenso di una massa di persone che autorizziamo a defluire immediatamente dalla Regione: siamo passati dal 35 al 45 per cento per qualifica che io considero una "soglia di dolore" del rischio, del pericolo della paralisi, soprattutto ai livelli più qualificati dell'azione burocratica della Regione!

Quindi, si è continuato con un percorso parlamentare che ha scelto le vie brevi, le vie di fatto: un modo sostanziale di aggredire il Parlamento mettendolo nelle condizioni di non poter eccepire nulla. Certamente, atto di "cortesia parlamentare" (come si diceva una volta) ed anche per non riscaldare gli animi, sarebbe stato consentire margini sufficienti per la riscrittura di subemendamenti, nel momento in cui ci si va a qualificare di fronte all'opinione pubblica con una legge che a questo punto assume i connotati del grottesco: noi stiamo dicendo che da qui a tre anni ci poniamo direttamente nelle condizioni di fare fuoriuscire dalla Regione il 45 per cento del personale per ogni qualifica, cercando di presentare tutto ciò come un atto di snellimento, un atto di risparmio, quasi che a tutti questi dipendenti che non vanno in pensione non dovessimo attribuire il trattamento di fine rapporto e quasi che il trattamento pensionistico non rendesse praticamente labile la linea di divisione fra un dipendente in servizio e un dipendente in quiescenza. Intanto bisogna dire che ci costano allo stesso modo e a tutto questo ci avete costretto, come Regione, a subire un salasso pesantissimo, che rischia di ipotecare in prospettiva i bilanci annuali e pluriennali della Regione per non so quanto altro tempo.

Signor Presidente, prima di proseguire — fermo restando il nostro voto contrario sull'articolo 36, fondamentale dal punto di vista della legge e che non trova il nostro accoglimento, e di fronte al quale facciamo riverberare in quest'Aula la protesta di tutti i dipendenti regionali in quiescenza — ci sentiamo di chiedere, sul piano della cortesia parlamentare, un momento di stacco fatto di saggezza, di ponderatezza e di attenta valutazione politica, prima di passare all'articolo 6, sul quale — com'è noto — possono e debbono naturalmente es-

serci delle differenze che non permetteremo assolutamente che vengano saltate a piè pari con un altro trucchetto d'Aula!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'articolo 36 nel testo risultante.

(Gli onorevoli Aulicino, Pagano, Virzì, Seminara, Costa, Accardo, Petrotta, Turano e Croce chiedono che la votazione avvenga per scrutinio segreto)

Votazione per scrutinio segreto dell'articolo 36 del disegno di legge nn. 918 e altri/A

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio segreto dell'articolo 36.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole all'emendamento preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Prendono parte alla votazione: Accardo, Adragna, Alfano, Aulicino, Barbagallo Giovanni, Barbagallo Salvino, Basile, Battaglia, Calanna, Capodicasa, Castiglione, Cintola, Cipriani, Costa, Crisafulli, Cristaldi, Croce, Cuffaro, D'Andrea, D'Aquino, Di Martino, Fleres, Forgione, Galletti, Giannopolo, La Corte, Leanza, Liotta, Lo Monte, Manzullo, Martino, Misuraca, Monaco, Morinello, Oddo, Ortisi, Pagano, Papania, Petrotta, Pignataro, Piro, Rotella, Scalici, Scammacca della Bruca, Seminara, Silvestro, Speranza, Speciale, Turano, Vella, Villari, Virzì, Zago, Zangara e Zanna.

Sono in congedo: Guarnera e Pellegrino.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio segreto dell'articolo 36:

Presenti e votanti	55
Maggioranza	28
Favorevoli	37
Contrari	18

(È approvato)

«Riprende l'esame del disegno di legge nn. 918 ed altri/A»

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi:

– dal Governo:

emendamento 36.37:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni

1. La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, oltre a conservare le competenze e la durata prevista dalla legge succitata, assume le ulteriori competenze di cui alla presente legge ed assume la denominazione di ‘Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali’»;

emendamento 36.58:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Composizione

1. La commissione di cui all'articolo precedente, conserva la composizione prevista dal comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, tranne per quanto riguarda la presidenza della medesima.

2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti la commissione, a scrutinio segreto, fra i docenti universitari di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10”»;

emendamento 36.38:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Compiti della Commissione

1. La Commissione valuta le informazioni ed i dati da chiunque trasmessi, purché in forma non anonima ovvero apocrita, o acquisiti diret-

tamente, relativi alla mancata osservanza del dovere di imparzialità da parte dei pubblici funzionari.

2. La Commissione, nel caso in cui valuti che i fatti a sua conoscenza possano essere penalmente rilevanti o costituire elementi utili ad indagini penali in corso, ovvero nel caso in cui siano ravvisate omissioni da parte dei servizi e degli uffici di cui al comma 2, ne dà immediata comunicazione alla competente autorità giudiziaria. La Commissione informa altresì l'autorità competente qualora ravvisi ipotesi di danno erariale”»;

emendamento 36.39:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Procedimenti disciplinari

1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dalla Commissione possono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”»;

emendamento 36.40:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Obblighi delle amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire trimestralmente alla Commissione, e secondo le modalità determinate dalla medesima, relazione dalla quale risultino i procedimenti disciplinari instaurati, le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale, nonché tutte le notizie ed i dati inerenti i compiti istituzionali che la Commissione ritenga utile acquisire”»;

emendamento 36.41:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Rapporti con l'Assemblea ed il Governo regionale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Com-

missione presenta all'ARS una relazione sui risultati della propria attività.

2. La Commissione può segnalare all'Assemblea regionale siciliana ed alla Giunta regionale l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino»;

emendamento 36.42:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Dichiarazioni delle situazioni patrimoniali

1. Si applicano ai deputati regionali, ai membri della Giunta regionale, agli amministratori degli enti, aziende ed istituti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1991, nonché ai funzionari (direttori, dirigenti ed assistenti) della Regione e dei predetti enti le norme statali e successive modifiche ed integrazioni in materia di situazione patrimoniale, ivi compresa l'anagrafe patrimoniale»;

emendamento 36.43:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Misure cautelari

1. Allorché nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione regionale e di quelli dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1991 venga pronunciato il decreto che dispone il giudizio per reati associativi mafiosi e delitti contro la pubblica amministrazione, l'organo competente lo trasferisce ad altro assessorato se trattasi di dipendente regionale.

2. I dipendenti di pubblica amministrazione diversa da quella dell'ente Regione sono trasferiti ad ufficio diverso da quello in cui prestano servizio con attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza.

3. La sentenza irrevocabile di condanna pro-

nunciata nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1991 per delitti contro la pubblica amministrazione, previsti nel Titolo I del Capo 2 del libro secondo del Codice penale, è comunicata al procuratore regionale della Corte dei conti»;

— dall'onorevole Forgione:

emendamento 36.107:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Compiti della commissione

1. La Commissione valuta le informazioni e i dati da chiunque trasmessi, purché in forma non anonima ovvero apocrita o acquisiti direttamente, relativi alla mancata osservanza del dovere di imparzialità da parte dei pubblici funzionari.

2. La Commissione, nel caso in cui valuti che possano sussistere ragionevoli dubbi sul rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità da parte dei soggetti di cui al comma 1, richiede ai servizi preposti ai controlli interni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di compiere entro trenta giorni i necessari accertamenti ed agli altri uffici competenti di adottare i provvedimenti correttivi conseguenti, non esclusa, ove necessario, la promozione dell'azione disciplinare.

3. Gli uffici e i servizi di cui al comma 2 trasmettono alla commissione nei successivi trenta giorni i risultati degli accertamenti compiuti e una completa informazione sui provvedimenti adottati, nonché sull'eventuale promozione dell'azione disciplinare.

4. In caso di inattività dei servizi e degli uffici di cui al comma 2, la commissione interviene nell'ambito dei propri poteri con segnalazioni, proposte e comunicazioni istituzionali.

5. La Commissione, nel caso in cui valuti che i fatti a sua conoscenza possano essere penalmente rilevanti o costituire elementi utili ad indagini penali in corso, ovvero nel caso in cui siano ravvisate omissioni da parte dei servizi e

degli uffici di cui al comma 2, ne dà immediata comunicazione alla competente autorità giudiziaria. La Commissione informa altresì le autorità competenti qualora ravvisi ipotesi di danno erariale”»;

emendamento 36.55:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Misure cautelari

1. Allorché nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione regionale e di quelli dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1991 venga pronunciato il decreto che dispone il giudizio per reati associativi mafiosi e delitti contro la pubblica amministrazione, l'organo competente lo trasferisce ad altro Assessorato se trattasi di dipendente regionale.

2. I dipendenti di pubblica amministrazione diversa da quella dell'ente Regione sono trasferiti ad ufficio diverso da quello in cui presta servizio con attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza.

3. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente è sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare.

4. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1999, per delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel Titolo I del Capo II del libro 2° del Codice penale, è comunicata al Procuratore regionale della Corte dei Conti”»;

– dagli onorevoli Giannopolo, Speziale e Pinataro:

emendamento 36.102:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Sportello unico per le attività edilizie

1. Gli enti preposti al rilascio di pareri e nulla osta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge emanano direttive con le quali viene stabilita la documentazione da presentare a corredo dei progetti per i quali viene richiesto il parere.

2. Gli enti di cui al comma precedente allo scopo di semplificare e accelerare le procedure stipulano con i comuni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, protocolli di intesa con i quali vengono individuati i criteri di massima per la verifica della conformità dei progetti alla natura del vincolo e/o alle prescrizioni di legge.

3. Il Presidente della Regione convoca entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge la conferenza di servizi con gli assessori regionali al ramo e gli uffici periferici degli enti preposti al rilascio di pareri e nulla osta, per l'attivazione delle direttive e dei protocolli di intesa di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

4. In caso di inosservanza dei termini previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Assessore regionale al ramo provvede in via sostitutiva con la nomina di un commissario *ad acta*.

5. I progetti di edilizia privata che necessitano di concessione o di autorizzazione edilizia sono trasmessi dai comuni entro 10 giorni dalla loro acquisizione agli enti preposti al rilascio di parere e nulla osta i quali adottano i relativi provvedimenti di competenza entro e non oltre i successivi quaranta giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle istanze. Entro lo stesso termine di dieci giorni il tecnico comunale responsabile può richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni di documentazione anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi. Detti chiarimenti o integrazioni di documenti devono essere resi entro dieci giorni decorsi i quali si procede alla restituzione dell'istanza.

6. Gli enti che devono rilasciare parere o nulla osta possono chiedere entro trenta giorni e per una sola volta chiarimenti o integrazioni di documenti per essere resi entro il medesimo ter-

mine. In tal caso i provvedimenti autorizzativi o di diniego sono adottati entro e non oltre i successivi quindici giorni dalla data di acquisizione dei chiarimenti o della integrazione dei documenti.

7. La concessione o autorizzazione edilizia deve essere rilasciata entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data del rilascio del parere da parte dell'ente che emana il provvedimento per ultimo in ordine temporale.

8. Si prescinde dal parere della commissione edilizia qualora regolarmente convocata per l'esame dei progetti non si riunisce per due volte consecutive.

9. Ai progetti deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità del tecnico progettista incaricato con la quale si attesta la conformità delle opere agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Il tecnico comunale responsabile acquisito il progetto esprime parere di massima in ordine alla corrispondenza dello stesso progetto al protocollo di intesa e alle direttive previste ai commi 1 e 2 del presente articolo»;

- dagli onorevoli Leanza e Cintola:

emendamento 36.88:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Il termine ultimo per la realizzazione dei lavori, concesso in conformità all'articolo 9 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 20, può essere ulteriormente prorogato per un periodo non superiore a mesi 12, qualora le opere ammesse a finanziamento risultino già realizzate in misura non inferiore ad un terzo rispetto alla spesa approvata.

2. Il presente articolo si applica ai provvedimenti di proroga con scadenza successiva alla data dell'1 gennaio 2000”».

emendamento 36.66:

«Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

«Nel termine “liquidazione” di cui al comma

2 dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, devono intendersi ricomprese tutte indistintamente le forme di “liquidazione” sia quella “volontaria” che quella conseguente a “liquidazione coatta amministrativa” o “fallimento”»;

emendamento 36.90:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36

1. Nel termine “liquidazione” di cui al comma 2, dell'articolo 12, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, devono intendersi ricomprese tutte indistintamente le forme di “liquidazione” sia quella “volontaria”, che quella conseguente a “liquidazione coatta amministrativa” o “fallimento”»;

- dall'onorevole Adragna:

emendamento 36.108:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai principi direttivi contenuti nel decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da attuarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere all'organizzazione del Servizio informativo lavoro per la Sicilia, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

3. All'onere di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 2000, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvederà con la pari riduzione del capitolo 33652 del bilancio della Regione per l'esercizio 2000. L'autorizzazione di spesa del capitolo 33652 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 è ridotto di pari importo.

4. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà alla istituzione del ruolo ispettivo del lavoro”»;

– dagli onorevoli Croce e Alfano:

emendamento 36.96:

«Aggiungere il seguente articolo:

1. L'importo dell'assegno *ad personam* previsto nel secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 11 del 1995, quale beneficio economico a tutti gli effetti, va corrisposto:

– in virtù dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 1988;

– per equivalente livello ed anzianità anche ai pensionati in quiescenza entro la data del 31 dicembre 1993 con decorrenza dal 1° gennaio 1994. Per i pensionati con qualifiche riferite a più fasce funzionali, si ha riguardo al livello retributivo più elevato previsto per il personale in servizio.

2. All'onere derivante dal presente articolo calcolato in lire 20.000 milioni nel triennio 2000-2002 si fa fronte con prelievo delle somme accantonate nella tabella A della legge finanziaria per nuovi provvedimenti legislativi»;

– dagli onorevoli Virzì, Tricoli, Stancanelli e Granata:

emendamento 36.105:

«Al comma 5 inserire il seguente:

“5 bis. L'importo dell'assegno *ad personam* previsto nel secondo comma dell'articolo 13 del D.P.R.S. n. 11 del 1995 quale beneficio economico a tutti gli effetti va corrisposto in virtù dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 1988 – per equivalente livello ed anzianità anche ai pensionati in quiescenza entro la data del 31 dicembre 1993 con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

Per i pensionati, con qualifiche riferite a più fasce funzionali, si ha riguardo al livello retributivo più elevato previsto per il personale in servizio per la spesa prevista di lire 3.000 milioni da prelevare dal capitolo per le nuove iniziative legislative – fondi globali”»;

– dagli onorevoli Misuraca e Alfano:

emendamento 36.97:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Fermo restando il disposto dell'articolo 36 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, fino alla riforma organica del sistema pensionistico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, in attuazione dei principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità tra il trattamento pensionistico ed il trattamento di servizio del combinato disposto dell'articolo 36 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, contemporaneamente con i rinnovi degli accordi concernenti il trattamento del personale dell'Amministrazione regionale, saranno determinati miglioramenti dei trattamenti di quiescenza previsti dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di adeguare i trattamenti pensionistici ai trattamenti di servizio.

2. Nella prima applicazione del presente articolo, per il periodo di validità dell'accordo economico per il personale in servizio dell'Amministrazione regionale decorrente dal 1998, i trattamenti economici dei titolari di trattamenti di quiescenza di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche, sono incrementati dell'1 per cento dalla prima decorrenza prevista dall'accordo suindicato, e di un ulteriore 2 per cento dalla seconda decorrenza ivi prevista.

3. Alle spese derivanti dal presente articolo, previste in lire 12.000 milioni si fa fronte mediante prelievo dalle somme accantonate nella tabella A della legge finanziaria per nuovi provvedimenti legislativi”»;

emendamento 36.99:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Il personale docente e non docente di cui alle leggi 68 e 69 del 26 luglio 1982, mantenuto in servizio con legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, in servizio presso gli istituti regionali pro-

fessionali per ciechi di Palermo e Catania e presso gli istituti regionali d'arte e scuole medie annesse e presso l'istituto tecnico femminile di Catania, a seguito della convenzione stipulata dall'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione a domanda viene trasferito negli uffici dell'Amministrazione regionale pur mantenendo i propri parametri retributivi»;

emendamento 36.100:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Al personale di cui alle leggi regionali n. 68 e 69 del 26 luglio 1982, mantenuto in servizio fino al riordino della materia ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, si applica il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza, previsto dall'articolo 10, comma secondo, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21”»;

- dall'onorevole La Corte:

emendamento 4.11:

«Al comma 4 aggiungere “Le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali sono considerate strutture intermedie, denominate aree e sono articolate, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, in servizi tecnici corrispondenti alle Sezioni tecnico scientifiche di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, nonché in un servizio amministrativo-contabile”»;

- dall'onorevole Croce:

emendamento 36.109:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Fermo restando il ruolo tecnico e la dotazione organica dell'Assessorato regionale dei beni culturali, di cui alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, così come modificata dalla legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, i titoli I e II della presente legge, si applicano all'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali con le seguenti specificazioni.

2. Gli istituti di cui all'articolo 1 della legge

regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono organizzati in conformità alle norme della medesima legge, oppure agli articoli 2 e 13 della medesima legge.

3. Ai sensi dell'articolo 4, n. 4, della presente legge, le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono considerate strutture intermedie denominate aree e sono articolate, per esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, in servizi tecnici corrispondenti alle sezioni tecnico-scientifiche di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge regionale n. 116 del 1980, nonché in un servizio amministrativo contabile.

4. In conformità al dettato contenuto nell'articolo 6, n. 2, della presente legge, per l'accesso ai ruoli tecnici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali sono necessari i requisiti previsti dall'articolo 18 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, così come modificato dalla legge regionale 27 aprile 1999, n. 8.

5. Sono espressamente abrogati gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, gli articoli 14, 16 e 19 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, nonché tutti gli altri articoli delle precedenti norme incompatibili con la presente legge”»;

- dagli onorevoli Pignataro ed altri:

emendamento 36.63:

«Emendamento aggiuntivo:

“Quanto disposto dall'articolo 56 della legge regionale n. 41 del 29.10.1985 e dell'articolo 19 della legge regionale 12.11.1996, n. 41, si applica ai dirigenti del ruolo amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 18 della legge regionale n. 116 del 1980. Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”»;

emendamento 36.110:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. I contratti stipulati dai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della Sicilia in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 229/1999, sono prorogati al 30 giugno 2000”»;

emendamento 36.64:

«Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 6 bis.

1. Il personale dirigente di cui all'articolo 79 della legge regionale n. 16 del 6.4.1996 mantenendo la stessa anzianità di servizio posseduta, può conseguire il passaggio alla qualifica prevista dalla stessa norma, a domanda da presentarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A tale personale si applicano le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 4, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46”;

– dagli onorevoli Leanza, Cintola e D'Andrea:

emendamento 36.103:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Agli assistenti tecnici ed agli agenti tecnici del ruolo tecnico delle foreste sono riconosciute, ai sensi del terzo comma dell'articolo 57 del codice di procedura penale, funzioni di polizia giudiziaria per gli assistenti tecnici e di agente di polizia giudiziaria per gli agenti tecnici, nell'ambito delle funzioni esercitate”»;

– dagli onorevoli Alfano ed altri:

emendamento 36.48:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Fermo restando il disposto dell'articolo 36 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, fino alla riforma organica del sistema pensionistico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, in attuazione dei principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità tra il trattamento pensionistico ed il trattamento di servizio e del

combinato disposto dell'articolo 36 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e dell'articolo 11, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, contemporaneamente con i rinnovi degli accordi concernenti il trattamento del personale dell'Amministrazione regionale, saranno determinati miglioramenti dei trattamenti di quiescenza previsti dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di adeguare i trattamenti pensionistici ai trattamenti di servizio.

2. Nella prima applicazione del presente articolo, l'adeguamento dovrà avere riferimento alle decorrenze indicate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26”»;

– dagli onorevoli Croce ed altri:

emendamento 36.18:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2002 è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

2. Al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni in deroga a quanto disposto dal comma 1, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 35 per cento dei dipendenti in servizio di ruolo in ciascuna qualifica al 31 dicembre 1993.

3. Nella suddetta percentuale sono ricompresi i dipendenti cessati anticipatamente dal servizio a partire dal 1994 in presenza dei medesimi requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, ad eccezione di coloro che vantano comunque 35 anni di servizio.

4. La domanda per accedere al pensionamento di cui al comma 2 va presentata nel ter-

mine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

5. Ove le domande di pensionamento superino la percentuale di cui al comma 2 al beneficio sono ammessi i dipendenti con la maggiore anzianità contributiva. A parità sono preferiti i dipendenti maggiori per età. Qualora per una o più qualifiche vengano presentate domande di pensionamento da un numero di dipendenti inferiore rispetto alla percentuale stabilita, la differenza viene ripartita fra i dipendenti delle altre qualifiche in proporzione alla maggiore consistenza numerica delle stesse. In ogni caso in nessuna qualifica la percentuale di pensionamento può superare il 40 per cento.

6. Il collocamento a riposo di cui al presente articolo è disposto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto»;

emendamento 36.28:

«Aggiungere il seguente articolo

“1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e della rideterminazione della dotazione organica del personale regionale sulla base della verifica dei carichi di lavoro, continuano a trovare applicazione le norme della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni”»;

emendamento 36.19:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Al personale di cui alla legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 e della legge regionale 26 luglio 1982, n. 69, mantenuto in servizio fino al riordino della materia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, si applica il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza previsto dall'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21”»;

– dagli onorevoli Aulicino, Trimarchi e Turano:

emendamento 36.47:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Ai dipendenti regionali e degli enti pubblici non economici, dipendenti della Regione, genitori con figli portatori di handicap grave, che abbiano maturato 20 anni di contribuzione previdenziale effettiva utile ai fini pensionistici, viene riconosciuto, a domanda, il diritto al pensionamento anticipato con il massimo di mensilità contributiva ai fini giuridici ed economici”»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 36.45:

«Emendamento aggiuntivo:

“Quanto disposto dall'articolo 56 delle leggi regionali 29 ottobre 1985, n. 41, e dall'articolo 19 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, si applica ai dirigenti del ruolo amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti richiesti dal comma primo dell'articolo 18 della legge regionale n. 116/80.

Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”»;

Comunico altresì che è stato presentato dal Governo l'emendamento 36.ter.

«Emendamento aggiuntivo all'art. 36

“Art. 36 bis

Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni

1. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, oltre a conservare le competenze e la durata prevista dalla legge succitata, assume le ulteriori competenze di cui alla presente legge ed assume la denominazione di “Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali”.

2. La Commissione di cui al comma precedente, conserva la composizione prevista dal comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, tranne per quanto riguarda la presidenza della medesima.

3. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti la commissione, a scrutinio segreto, fra i docenti universitari di cui al comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

4. La Commissione valuta le informazioni ed i dati da chiunque trasmessi, purché in forma non anonima ovvero apocrifa, o acquisiti direttamente, relativi alla mancata osservanza del dovere di imparzialità da parte dei pubblici funzionari.

5. La Commissione, nel caso in cui valuti che i fatti a sua conoscenza possano essere penalmente rilevanti o costituire elementi utili ad indagini penali in corso, ovvero nel caso in cui siano ravvisate omissioni da parte dei servizi e degli uffici di cui all'art. 3, comma 3 della presente legge, ne dà immediata comunicazione alla competente autorità giudiziaria. La Commissione informa altresì l'autorità competente qualora ravvisi ipotesi di danno erariale.

6. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dalla Commissione possono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

7. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire trimestralmente alla Commissione, e secondo le modalità determinate dalla medesima, relazione dalla quale risultino i procedimenti disciplinari instaurati, le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale, nonché tutte le notizie ed i dati inerenti i compiti istituzionali che la Commissione ritenga utile acquisire.

8. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta all'ARS una relazione sui risultati della propria attività. La Commissione può segnalare all'Assemblea regionale siciliana ed alla Giunta regionale l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a

garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino.

9. Si applicano ai deputati regionali, ai membri della Giunta regionale, agli amministratori degli enti, aziende ed istituti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 1991, nonché ai funzionari (direttori, dirigenti ed assistenti) della Regione e dei predetti enti le norme statali e successive modifiche ed integrazioni in materia di situazione patrimoniale, ivi compresa l'anagrafe patrimoniale.

10. Allorché nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione regionale e di quelli dei soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 1991 venga pronunciato il decreto che dispone il giudizio per reati associativi mafiosi e delitti contro la pubblica amministrazione, l'organo competente lo trasferisce ad altro assessorato se trattasi di dipendente regionale.

11. I dipendenti di pubblica amministrazione diversa da quella dell'ente Regione sono trasferiti ad ufficio diverso da quello in cui prestano servizio con attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza.

12. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 1991 per delitti contro la pubblica amministrazione, previsti nel Titolo I del Capo 2 del libro secondo del Codice penale, è comunicata al procuratore regionale della Corte dei conti».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

MONACO, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Sono pertanto assorbiti gli emendamenti

36.37, 36.58, 36.107, 36.38, 36.39, 36.40, 36.41, 36.42, 36.43, 36.55.

Gli emendamenti 36.102 e 36.88 sono dichiarati improponibili.

Si passa agli emendamenti 36.66 e 36.90, degli onorevoli Cintola e Leanza.

Li pongo congiuntamente in votazione.

MONACO, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Si passa agli emendamenti 36.108 e 36.96 rispettivamente degli onorevoli Adragna, Croce e Alfano.

ADRAGNA. Dichiaro, di ritirare l'emendamento 36.108.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

CROCE. Dichiaro di ritirare l'emendamento 36.96.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Gli emendamenti 36.105, 36.97 e 36.99 sono dichiarati improponibili perché privi di copertura finanziaria.

L'emendamento 4.11 è dichiarato improponibile perché estraneo alla materia.

Si passa all'emendamento 36.109 dell'onorevole Croce.

CROCE. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Gli emendamenti 36.63, 36.100, 36.103 e 36.110 sono dichiarati improponibili perché privi di copertura finanziaria.

Si passa all'emendamento 36.48 degli onorevoli Alfano, Beninati, Leontini, Croce e Vicari.

CROCE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE. Signor Presidente, qui ci troviamo di fronte ad un fatto strano: questo Governo non accetta niente e a volte il Parlamento, sulla scia del Governo, si adegua alle questioni che il Governo stesso propone.

Siamo di fronte ad un problema molto serio. L'Assessore dirà: voi nel 1996 con il Governo Provenzano avete varato un provvedimento che ha penalizzato i pensionati. Noi, allora, avevamo individuato una manovra, ed in relazione ad essa è stato fatto quel provvedimento. Ora, ci troviamo di fronte ad un'altra manovra che penalizza fortemente i pensionati. Questa norma, a mio avviso, non abbisogna di copertura finanziaria, e purtuttavia ci permette di sanare una situazione...

PRESIDENTE. Onorevole Croce, se il Governo dichiara che l'emendamento non comporta spesa, la Presidenza non ha difficoltà a dichiararlo proponibile. Ma l'emendamento ad un certo punto recita "saranno determinati miglioramenti dei trattamenti di quiescenza previsti dalla legge regionale 22 febbraio 1962, n. 2". Di quali miglioramenti lei pensa si tratti, forse estetici? In ogni caso, se il Governo dichiara che non vi sono problemi vuol dire che troverà un modo per consentire questi miglioramenti! Ma gli uffici, giustamente, fanno osservare alla Presidenza che il contenuto dell'emendamento comporta un incremento della spesa. Quindi, il Governo deve dichiarare che l'approvazione di questo emendamento non comporterà incremento di spesa.

CROCE. Presidente, io la ringrazio intanto per avere dato la possibilità al Parlamento di discutere l'argomento. Poteva infatti dichiararlo improponibile e la questione rimaneva lì.

Ma qui siamo di fronte a una Commissione, ad un Governo ed ad un intero Parlamento che possono prendere in esame la questione. Quindi, se c'è la volontà e da parte del Governo e da parte della Commissione, e credo che uno sforzo vada fatto anche in questa direzione, non penso vi sia motivo per sollevare chissà quale problema. Qui si tratta di agganciarsi ad una realtà precedente; c'è già stata, infatti, una norma che ha penalizzato fortemente i pensionati.

Si tratta ora, con l'emendamento in esame, di recuperare il passato: questo è il senso del ragionamento che vogliamo portare avanti a favore dei pensionati regionali. O forse ci si è già dimenticati che vi sono 15.000 pensionati regionali che non avranno certamente alcuna possibilità se non approveremo questa norma? Noi vogliamo offrire loro tale possibilità.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore per il bilancio, questo emendamento comporta spesa?

PIRO, *assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, il Governo aveva già espresso la propria opinione in merito, che peraltro coincide con quella poco fa espressa dalla Presidenza dell'Assemblea.

Non c'è dubbio che prevedere l'adeguamento automatico degli emolumenti dei dipendenti che vanno in pensione con un sistema di aggancio alla retribuzione dei dipendenti che rimangono in servizio comporta un incremento della spesa che deve essere valutato, dovrebbe essere quantificato e per il quale dovrebbe essere prevista anche una copertura. Nessuna di queste tre fattispecie è qui contemplata, né la Commissione Bilancio si è espressa in questo senso.

PRESIDENTE. L'emendamento 36.48 comporta spesa, quindi lo dichiaro improponibile.

Comunico che gli emendamenti 36.18, dell'onorevole Croce e 36.28, degli onorevoli Beninati, Leontini, Croce, Vicari ed altri sono assorbiti.

Gli emendamenti 36.47 degli onorevoli Aulicino, Trimarchi e Turano e 36.19, degli onorevoli Croce, Beninati, Leontini, Vicari ed altri sono improponibili perché privi di copertura finanziaria.

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 36.111:

Articolo 36 bis

1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su

proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale.

2. La Segreteria generale, gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n.70.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale e dell'Avvocato generale, previa contrattazione decentrata, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al precedente comma, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, dovrà rendere le predette prestazioni lavorative.

4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento della Segreteria generale e degli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime, nonché per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale, fermi restando i capitoli di spesa già attribuiti alla medesima.

5. Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel precedente comma si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza, Titolo I, Rubrica 2.

6. A termini dell'art. 15 della legge regionale

7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al quarto comma costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco n. 5 allegato alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 9».

Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, si riprende l'esame dell'articolo 6, accantonato nella seduta numero 303 del 30 marzo 2000.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Beninati ed altri:

emendamento 6.8:

Emendamento aggiuntivo:

“5 bis. In sede di prima applicazione, al fine di garantire la piena autonomia professionale connessa all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica posseduta, accedono alla II fascia dirigenziale i dirigenti tecnici o equiparati in possesso del titolo abilitativo professionale richiesto per lo svolgimento delle mansioni, inseriti nei ruoli tecnici di cui alle Tabelle allegate alla legge regionale n. 41 del 1985, già selezionati mediante procedure concorsuali.

5 ter. Per i soggetti di cui al comma 5 bis, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 45 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è istituita nell'ambito del ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, una separata area professionale”»;

emendamento 6.10:

«Sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disci-

plinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il Segretario generale, i Direttori regionali ed equiparati, nonché l'Ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché muniti del diploma di laurea ed i dirigenti amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunti per pubblico concorso per esami, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera a) primo periodo, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni”»;

emendamenti 6.9 - 6.38:

«Emendamento sostitutivo:

“5. In sede di prima applicazione, fermo restando quanto disposto dal precedente comma, ai posti resisi vacanti nella seconda fascia dirigenziale accedono, tenuto conto della riserva di cui al comma 8 dell'articolo 9, i dirigenti della terza fascia, mediante la procedura prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), primo periodo, dello stesso articolo. Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni sono per il 50 per cento, riservati ai dirigenti della III fascia. Successivamente detta riserva opererà nel limite del 30 per cento”»;

– dagli onorevoli Cintola e Leanza:

emendamento 6.39:

«Sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori e dirigenti muniti di titolo specifico per l'accesso alla qualifica di assunzione. Per l'individuazione dei dirigenti sarà redatta apposita graduatoria, utile per l'iscrizione nel ruolo dirigenziale, sulla base dei titoli di stu-

dio, delle abilitazioni professionali, dell'anzianità e delle funzioni svolte»»;

emendamento 6.44:

«Sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali, equiparati e reggenti ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, l'ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici equiparati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”»;

emendamento 6.46:

«Al comma 4 aggiungere il seguente:

“4 bis. In sede di prima applicazione accedono altresì alla seconda fascia dirigenziale i dirigenti amministrativi e tecnici ed equiparati, che abbiano maturato un'anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di almeno 10 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, muniti del diploma di laurea e dell'eventuale abilitazione professionale e che abbiano svolto, per almeno tre anni, anche non continuativi, una delle funzioni individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21”»;

emendamento 6.42:

«Al comma 5 dopo le parole “dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge” sono aggiunte le seguenti “nonché i dirigenti, sia amministrativi che tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, con una anzianità di almeno 15 anni di servizio nella qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 2000 che abbiano svolto per almeno cinque anni, anche non continuativi, le funzioni di dirigente coordinatore di gruppi di lavoro o funzioni equiparate”»;

emendamento 6.45:

«Al secondo periodo del comma 4 dopo le parole “della presente legge” sono aggiunte le parole “ed i dirigenti amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunti per pubblico concorso per esami, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni”»;

emendamento 6.43:

Al comma 5 alle parole “per l'accesso alla carriera” è aggiunto il periodo “si prescinde da tale requisito per i dirigenti della terza fascia con almeno 15 anni di anzianità nella qualifica di dirigente amministrativo o tecnico”»;

– dagli onorevoli D'Andrea e Leanza:

emendamento 6.68:

«Al comma 5 il primo e il secondo alinea sono sostituiti dai seguenti: “Nella prima applicazione della presente legge accedono alla seconda fascia dirigenziale i dirigenti superiori amministrativi, tecnici ed equiparati; accedono altresì i dirigenti amministrativi, tecnici ed equiparati che abbiano maturato una anzianità di servizio, effettivamente prestata nella qualifica di almeno dieci anni, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica e dell'eventuale abilitazione professionale e che abbiano svolto per almeno tre anni, anche non consecutivi, funzioni di rilevanza esterna, così come individuate all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo e secondo alinea, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21”»;

– dagli onorevoli Leanza, Cintola e D'Andrea:

emendamento 6.41 bis:

«Al comma 5 il primo e il secondo alinea sono sostituiti dai seguenti: “Nella prima applicazione della presente legge accedono alla seconda fascia dirigenziale i dirigenti superiori amministrativi, tecnici ed equiparati; accedono altresì i dirigenti amministrativi, tecnici ed equiparati che abbiano maturato una anzianità di servizio, effettivamente prestata nella qualifica di almeno dieci anni, in possesso del titolo di stu-

«...dio necessario per l'accesso alla qualifica e dell'eventuale abilitazione professionale e che abbiano svolto per almeno tre anni, anche non consecutivi, funzioni di rilevanza esterna, così come individuate all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo e secondo alinea, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21"»;

emendamento 6.69:

«Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5 bis. In sede di prima applicazione, al fine di garantire la piena autonomia professionale connessa all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica posseduta, accedono alla seconda fascia dirigenziale i dirigenti tecnici o equiparati in possesso del titolo abilitativo professionale richiesto per lo svolgimento delle mansioni, con anzianità effettiva di servizio di almeno dieci anni, per i quali, in conformità al disposto dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è istituita una separata area professionale"»;

- dagli onorevoli Cintola e Calanna:

emendamento 6.40:

«I commi 4 e 5 sono così sostituiti:

"4. In sede di applicazione, e dove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, nonché l'ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono, purché in possesso del diploma di laurea, i dirigenti superiori amministrativi e tecnici ed i dirigenti amministrativi e tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano svolto funzioni di dirigenti coordinatori, i componenti dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modifiche, o prestato servizio presso uffici di gabinetto per un periodo non inferiore cumulativamente ad anni cinque. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 9, comma 5, i dirigenti della

terza fascia a seguito di concorso per titoli, integrato da colloquio. Nel quinquennio successivo all'applicazione del comma precedente, i posti da conferire con la procedura di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono per il cinquanta per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opera nel limite del trenta per cento"»;

- dall'onorevole Silvestro:

emendamento 6.15:

«Emendamento aggiuntivo:

"5 bis. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi o tecnici o equiparati e i dirigenti facenti funzioni di direttore degli enti pubblici regionali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 6.16:

«Al comma 5 dopo le parole "dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte le seguenti "nonché i dirigenti, sia amministrativi che tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, con una anzianità di almeno 15 anni di servizio nella qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 2000 che abbiano svolto per almeno cinque anni, anche non continuativi, le funzioni di dirigente coordinatore di gruppi di lavoro o funzioni equiparate"»;

emendamento 6.18:

«Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5 bis. In sede di prima applicazione, ai dirigenti degli enti pubblici non economici, di cui all'articolo 1, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui al comma 4 ed al comma 5, nei casi in cui sia prevista la doppia fascia dirigenziale"»;

- dagli onorevoli Villari, Oddo, Barbagallo Giovanni e La Corte:

emendamento 6.19:

«Al comma 5 dopo le parole “per l’accesso alla carriera” aggiungere le parole “si prescinde da tale requisito per i dirigenti della III fascia con almeno 15 anni di anzianità nella qualifica di dirigente amministrativo tecnico”»;

emendamento 6.20:

«Emendamento aggiuntivo:

“5 bis. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi o tecnici o equiparati e i dirigenti facenti funzioni di direttore degli enti pubblici regionali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”»;

emendamento 6.21:

«Al comma 5 dopo le parole “presente legge” aggiungere le parole “nonché i dirigenti amministrativi e tecnici con 10 anni di anzianità effettiva nella qualifica di titolo di studio specifico per l’accesso alla stessa”»;

– dagli onorevoli Provenzano ed altri:

emendamento 6.61:

«Al comma 4 sopprimere le parole da “alla seconda fascia dirigenziale accedono” fino a “alla data di entrata in vigore della presente legge”»;

emendamento 6.59:

«I commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare accedono alla prima fascia dirigenziale il Segretario generale, i direttori regionali ed equiparati nonché l’ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono, purché in possesso del diploma di laurea, i dirigenti superiori amministrativi e tecnici ed i dirigenti amministrativi e tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con cinque anni di anzianità nella qualifica di dirigente e che abbiano svolto le funzioni di dirigente coordinatore o prestato servizio presso gli uffici di gabinetto per un periodo non inferiore cumulativa-

mente ad anni due. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto della riserva di cui al comma 5 dell’art. 10, i dirigenti della terza fascia, a seguito di concorso per titoli, fermo restando, il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera. Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con le procedure di cui all’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni, sono, per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza fascia, successivamente detta riserva opererà nel limite del 30 per cento”»;

emendamento 6.63:

«Al comma 5 dopo le parole “dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati” aggiungere le parole “ed i dirigenti amministrativi e tecnici o equiparati”»;

emendamento 6.62:

«Al comma 5 sopprimere le parole da “agli eventuali posti residui” fino a “opererà nel limite del 30 per cento”»;

emendamento 6.65:

«Al comma 5 sostituire le parole “sono per il 50 per cento riservati” con le parole “sono per l’80 per cento riservati” e le parole “successivamente detta riserva opererà nei limiti del 30 per cento” con le parole “successivamente detta riserva opererà nel limite del 50 per cento”»;

emendamento 6.64:

«Al comma 5 sopprimere le seguenti parole “tenuto conto della riserva di cui al comma 5 dell’articolo 9”»;

– dagli onorevoli Croce e Provenzano:

emendamento 6.37:

«Sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare accedono alla prima fascia dirigenziale il Segretario generale, i Direttori regionali ed equiparati, nonché l’Ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente

legge. Alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché muniti del diploma di laurea ed i dirigenti amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunti per pubblico concorso per esami in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera a) primo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni»;

emendamento 6.7:

«Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“7. I posti resisi disponibili a seguito della determinazione della dotazione organica relativi alla III fascia dirigenziale possono essere ricoperti dal personale regionale inquadrato alla qualifica di funzionario con anzianità di almeno 15 anni di effettivo servizio alle dipendenze della Regione siciliana nell'attuale qualifica di assistente in possesso del titolo di studio valido per l'accesso esterno alla qualifica rivestita, con esclusione di qualsiasi titolo equipollente. Ai soggetti non in possesso del diploma di laurea sarà precluso l'eventuale passaggio alla successiva II fascia dirigenziale”»;

– dagli onorevoli Misuraca e Alfano:

emendamento 6.58:

«Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4 bis. Sono considerati equiparati ai dirigenti superiori i dirigenti inquadrati nei ruoli tecnici della Regione siciliana di cui alle tabelle annesse alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, in possesso del titolo di studio e della abilitazione professionale richiesti per l'accesso ai predetti ruoli e che erano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che ha istituito la qualifica di dirigente superiore”»;

– dall'onorevole La Corte:

emendamento 6.41:

«Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. All'interno del ruolo unico è costituita, in conformità al disposto dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'area professionale caratterizzata, nello svolgimento

delle mansioni proprie della professione, per il cui esercizio è previsto il superamento dell'esame di stato, dalla piena autonomia tecnico-professionale e nel rispetto della collaborazione multiprofessionale. Ad essa accedono in fase di prima applicazione i dirigenti tecnici in possesso del titolo abilitante. Gli organi consultivi della Regione sono costituiti per la parte tecnica dai dirigenti di cui all'area professionale del ruolo unico della dirigenza”»;

emendamento 6.77:

«Al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:

“Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8.”»;

emendamento 4.12:

«Al comma 5 aggiungere dopo le parole “i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati” le seguenti: “nonché i dirigenti assunti con le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7”»;

– dagli onorevoli Pezzino e Mele:

emendamento 6.55:

«Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4. All'interno del ruolo unico è costituita l'area professionale caratterizzata nello svolgimento delle mansioni proprie della professione, per il cui esercizio è previsto il superamento dell'esame di stato, dalla piena autonomia tecnico-professionale e nel rispetto della collaborazione multiprofessionale. Ad essa accedono in fase di prima applicazione i dirigenti tecnici dei ruoli di cui alle tabelle allegate alla legge regionale 29.10.1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni in possesso del titolo abilitante. Gli organi consultivi della Regione sono costituiti per la parte tecnica dai dirigenti di cui all'area professionale del ruolo unico della dirigenza”;

emendamento 6.53:

«Al comma 1 dopo le parole “normativa previgente” e prima delle parole “in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge” aggiungere “e con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico e contabile in possesso del diploma di laurea specifico per l'accesso alla carriera”»;

emendamento 6.54:

Emendamento sostitutivo:

“1. Nella Regione e negli enti regionali la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali.

2. Presso la Presidenza della Regione è istituito il ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale. Con regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica e/o professionale anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi in relazione alle peculiarità delle strutture. All'interno del ruolo unico è costituita l'area professionale caratterizzata nello svolgimento delle mansioni proprie della professione, per il cui esercizio è previsto il superamento dell'esame di stato, dalla piena autonomia tecnico-professionale e nel rispetto della collaborazione multiprofessionale.

Alla seconda fascia del ruolo unico dirigenziale si accede con le modalità già previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Alla seconda fascia dirigenziale, in sede di prima applicazione della presente legge, accedono gli attuali dirigenti in possesso dei requisiti di cui al comma secondo dell'art. 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni. Accedono altresì alla seconda fascia dirigenziale - area professionale i dirigenti tecnici dei ruoli di cui alle tabelle alleghe alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni per l'accesso alle quali è richiesto oltre che il possesso del diploma di laurea il possesso del titolo abilitante. Ferme restando le superiori condizioni, ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare od altre specifiche cause, accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, nonché l'ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2.

4. È altresì istituita la terza fascia dirigenziale ad esaurimento in cui è inquadrato il personale a partire dalla qualifica di dirigente amministrativo e dirigente tecnico equiparato a dirigente non in possesso del titolo di laurea o che non abbia maturato l'anzianità prevista per l'accesso di cui al comma precedente.

5. Ai fini del computo del periodo di cui al comma secondo, lettera a), dell'art. 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, si sommano i periodi di servizio svolti anche in altre pubbliche amministrazioni.

6. Nel quinquennio successivo all'applicazione del comma precedente, i posti da conferire con la procedura di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni sono, per il cinquanta per cento dei posti, riservati ai dirigenti della terza fascia.

Successivamente detta riserva opererà per il limite del trenta per cento a dirigenti della terza fascia e per il restante venti per cento a favore degli attuali assistenti in possesso del titolo di laurea alla data di entrata in vigore della presente legge”;

emendamento 6.78:

«Al comma 4 dopo le parole “dirigenti superiori amministrativi e tecnici equiparati” sono aggiunte le parole “nonché i dirigenti in possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso alla qualifica, inquadrati nel ruolo dei dirigenti amministrativi di cui alla tabella A della legge n. 41 del 1985, che abbiano maturato alla data di entrata in vigore della presente legge un'anzianità di servizio di trenta anni di cui almeno dieci prestati nella qualifica di dirigente e che abbiano coordinato gruppi di lavoro per cinque anni”;

– dall'onorevole Vella:

emendamento 6.4:

«Dopo il comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

“4 bis. All'interno del ruolo unico è costituita, in conformità al disposto dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'area

professionale caratterizzata nello svolgimento delle mansioni proprie della professione per il cui esercizio è previsto il superamento dell'esame di stato, dalla piena autonomia tecnico-professionale e nel rispetto della collaborazione multiprofessionale. Ad essa accedono in fase di prima applicazione i dirigenti tecnici dei ruoli di cui alle tabelle allegate alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni in possesso del titolo abilitante. Gli organi consultivi della Regione sono costituiti per la parte tecnica dai dirigenti di cui all'area professionale del ruolo unico della dirigenza"»;

emendamento 6.5:

«Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 6 bis.
Rapporto di esclusività.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dirigenti a cui è stata assegnata la direzione di strutture di qualsiasi dimensione devono dimettersi da qualsiasi incarico esterno non inerente le specifiche funzioni assegnate o optare per altro incarico differente da quello a carattere gestionale"»;

emendamento 6.17:

«Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
“5 bis. In sede di prima applicazione, ai dirigenti degli enti pubblici non economici, di cui all'articolo 1, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui al comma 4 ed al comma 5, nei casi in cui sia prevista la doppia fascia dirigenziale"»;

– dagli onorevoli Stancanelli ed altri:

emendamento 6.75:

«Al comma 5, terzo rigo, sono soppresse le parole “o equiparati”»;

emendamento 6.76:

«Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
“5 bis. Il personale dirigente di cui all'articolo 79 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, mantenendo la stessa anzianità di servizio pos-

seduta, può conseguire il passaggio alla qualifica prevista dalla stessa norma, a domanda da presentarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tale personale si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46”»;

emendamento 6.72:

«Al comma 4 aggiungere dopo le parole “direttori regionali ed equiparati” le seguenti parole “i direttori di uffici transitati dall'amministrazione statale aventi dimensione interprovinciale”»;

emendamento 6.71:

«Al comma 4 dopo le parole “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “purché muniti del diploma di laurea ed i dirigenti amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunti per pubblico concorso per esame in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni”»;

– dagli onorevoli Virzì ed altri:

emendamento 6.70:

«Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
“7. In prima applicazione della presente legge, al personale direttivo di cui all'articolo 5, comma 1, ivi comprese, in ragione delle professionalità acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni, gli assistenti ed equiparati muniti del titolo di laurea e di cinque anni di anzianità nella qualifica, è riconosciuta una riserva non superiore al 40 per cento per l'accesso alla fascia dirigenziale immediatamente superiore”»;

emendamento 6.73:

«Al comma 5 dopo le parole “dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge” sono aggiunte le seguenti “nonché i dirigenti, sia amministrativi che tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, con

una anzianità di almeno 15 anni di servizio nella qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 2000 che abbiano svolto per almeno cinque anni, anche non continuativi, le funzioni di dirigente coordinatore di gruppi di lavoro o funzioni equiparate”»;

emendamento 6.74:

«Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4 bis. Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti regionali appartenenti all’ottavo livello funzionale, che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità nella qualifica ed abbiano avuto incarichi di coordinamento per almeno cinque anni e che siano in possesso del titolo di studio richiesto o equipollente, transitano alla qualifica superiore”»;

dall’onorevole Ricevuto:

emendamenti 6.24:

«Emendamento aggiuntivo al comma 5:

“5 bis. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati, i dirigenti amministrativi e tecnici che hanno maturato alla data di entrata in vigore della presente legge 10 anni di anzianità nella qualifica ed in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica dall’esterno. Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opererà nel limite del 30 per cento”»;

emendamento 6.23:

«Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5 bis. In sede di prima applicazione e comunque non oltre i due anni dalla sua entrata in vigore, l’accesso alla qualifica di dirigente della III fascia avviene per concorso per titoli ed esame-colloquio riservato ai dipendenti provenienti dalla qualifica immediatamente inferiore ed in possesso del diploma di laurea e di un’anzianità di servizio pari a 10 anni”»;

– dall’onorevole Fleres:

emendamento 6.2:

«Al comma 4 dopo le parole “22 febbraio 1986, n. 2” aggiungere le parole “e il dirigente preposto al coordinamento dell’ufficio regionale di protezione civile, istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14”»;

emendamento 6.3:

«Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5 bis. In sede di prima applicazione, ai dirigenti degli enti pubblici non economici, di cui all’articolo 1, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui al comma 4 ed al comma 5, nei casi in cui sia prevista la doppia fascia dirigenziale”;

emendamento 6.49:

«Al comma 5 sono soppresse le parole “fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera”»;

emendamento 6.48:

«Al comma 5 dopo la parola “carriera” aggiungere le parole “o almeno dieci anni di servizio nella qualifica”»;

– dall’onorevole Barbagallo Giovanni:

emendamento 6.25:

«Al comma 4, quinto rigo, dopo le parole “n. 2” è aggiunto “e le figure dirigenziali di vertice degli enti di cui all’articolo 1, cui si applica il trattamento economico dei dipendenti regionali, nei casi in cui sia prevista la doppia fascia dirigenziale”»;

– dal Governo:

emendamento 6.11:

«Al comma 4 dopo le parole “in vigore della presente legge” aggiungere le parole “purché in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare”»;

emendamento 6.12:

«Dopo le parole “della presente legge” aggiungere “in possesso di laurea”»;

emendamento 6.13:

«Al comma 5 cassare le parole “in sede di prima applicazione”; sostituire le parole “tenuto conto della riserva di cui al comma 5 dell’articolo 10” con le seguenti: “tenuto conto del limite di cui al comma 8 dell’articolo 9, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni”; dopo le parole “concorso per titoli” aggiungere le parole “ed esami”»;

– dall’onorevole Ortisi:

emendamento 6.27:

«Al comma 4 sopprimere le parole da “alla seconda fascia dirigenziale” a “della presente legge”»;

– dall’onorevole Forgione:

emendamento 6.34:

«Al comma 4 sono soppresse le parole da “Alla seconda fascia” fino alle parole “della presente legge”»;

emendamento 6.33:

«Al comma 1 le parole “in cui è inquadrato” sono sostituite con le parole “ad esaurimento in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente superiore amministrativo e tecnico o equiparato ed”»;

emendamento 6.35:

«Emendamento sostitutivo:

“5. Alla seconda accedono, tenuto conto della riserva di cui al comma 8 dell’articolo 9, i dirigenti della III fascia, ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, a seguito di concorso per titoli ed esami, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera. Il concorso di cui al presente comma dovrà essere espletato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge”»;

emendamento 6.36:

«Emendamento aggiuntivo:

“5 bis. Nel quinquennio successivo all’applicazione del comma precedente, i posti da con-

ferire con la procedura di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono riservati per il 50 per cento dei posti ai dirigenti della III fascia. Successivamente detta riserva opererà per il limite del 30 per cento ai dirigenti della III fascia e per il restante 20 per cento agli assistenti in possesso del titolo di laurea”»;

– dagli onorevoli Barbagallo Giovanni e Spagna:

emendamento 6.29:

«Al comma 1 dopo le parole “in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge” aggiungere “In quest’ultima fascia andrà pure inquadrato, secondo le norme previste dall’articolo 59 della legge regionale n. 41 del 1985 così come modificato dalla lettera a) dell’articolo 2 della legge regionale n. 21 del 1986, il personale della Regione siciliana in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica di dirigente, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato un’anzianità di servizio superiore ad anni cinque nella qualifica immediatamente inferiore”»;

emendamento 6.28:

«Al comma 1 dopo le parole “normativa previgente” e prima delle parole “in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge” aggiungere “e con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico e contabile in possesso del diploma di laurea specifico per l’accesso alla carriera”»;

emendamento 6.30:

«Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

“4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare accedono alla prima fascia dirigenziale il Segretario generale, i Direttori regionali ed equiparati, nonchè l’Ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono – purché in pos-

sesso del diploma di laurea – i dirigenti superiori amministrativi e tecnici ed i dirigenti amministrativi e tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano svolto le funzioni di dirigente coordinatore o prestato servizio presso Uffici di gabinetto, per un periodo non inferiore cumulativamente ad anni cinque. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 9, comma 5, i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli, integrato da colloquio. Nel quinquennio successivo all'applicazione del comma 4, i posti da conferire con la procedura di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opererà nel limite del trenta per cento»»;

– dagli onorevoli Basile Giuseppe e Spagna:

emendamento 6.31:

«Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 6 bis.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, ivi compreso il personale utilmente in graduatoria ed in possesso della prescritta anzianità alla data del bando, si applicano, per la finalità di quanto contenuto nell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, e delle conseguenti procedure poste in essere, le disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. 12 gennaio 1993, n. 8”»;

emendamento 6.32:

«Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 6 bis.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, che durante l'espletamento del corso hanno conseguito il titolo di studio rispetto a quello posseduto per la partecipazione al corso, è riconosciuto, ai soli fini giuridici, la qualifica immediatamente superiore a decorrere dalla data di inserimento nell'Amministrazione regionale”»;

– dagli onorevoli Spagna e Zangara:

emendamento 6.67:

«Sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il Segretario generale, i Direttori regionali ed equiparati, nonché l'Ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché muniti del diploma di laurea ed i dirigenti amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunti per pubblico concorso per esami in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera a) primo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni”»;

– dagli onorevoli Trimarchi, Turano e Aulicino:

emendamento 6.51:

«Al comma 1 dopo la parola “previgente” aggiungere le parole “e di assistente amministrativo o tecnico o equiparato con dieci anni di anzianità di servizio nella qualifica”»;

emendamento 6.52:

«Al comma 5 dopo la parola “equiparati” aggiungere le parole “e i dirigenti amministrativi e tecnici o equiparati con dieci anni di anzianità di servizio nella qualifica”»;

emendamento 6.26:

«Al comma 5 dopo le parole “per l'accesso alla carriera” aggiungere le parole “si prescinde da tale requisito per i dirigenti della III fascia con almeno 15 anni di anzianità nella qualifica di dirigente amministrativo tecnico”»;

emendamento 6.26.1:

«Subemendamento all'emendamento 6.26: “Dopo la parola ‘tecnico’ aggiungere le pa-

role 'e che svolgono le funzioni di dirigente coordinatore di gruppi di lavoro'»;

– dall'onorevole Alfano:

emendamento 6.6:

«Al comma 1, dopo le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" aggiungere le seguenti: "ed il personale con la qualifica di assistente amministrativo e di assistente tecnico o equiparato ai sensi della normativa vigente in possesso del diploma di laurea ed in servizio, nella medesima qualifica, da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge"»;

emendamento 7.3:

«Sostituire i commi 5 (4) e 6 (5) con i seguenti:

"5 (4). In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, nonché l'ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi coordinatori e tecnici equiparati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

6 (5). In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi coordinatori e tecnici o equiparati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto della riserva di cui al successivo comma 5 dell'articolo 10, i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli integrato da colloquio. Nel quinquennio successivo all'applicazione del comma 5, i posti da conferire con la procedura di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono per il cinquanta per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opererà nel limite del trenta per cento»;

– dagli onorevoli Alfano ed altri:

emendamento 6.66:

«Al comma 1, sostituire le parole "la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce" con le parole "la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in tre fasce" e le parole "Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia" con le parole "Nella terza fascia"»;

emendamento 6.60:

«Al comma 1 sopprimere le parole da "Nella prima applicazione della presente legge" fino a "entrata in vigore della presente legge"»;

– dagli onorevoli Barone e Alfano:

emendamento 6.57:

«Al comma 5 dopo le parole "dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte le seguenti "nonché i dirigenti, sia amministrativi che tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, con una anzianità di almeno 15 anni di servizio nella qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 2000 che abbiano svolto per almeno cinque anni anche non continuativi, le funzioni di dirigente coordinatore di gruppi di lavoro o funzioni equiparate"»;

– dagli onorevoli Zanna, Pignataro, Vella e Oddo:

emendamento 6.47:

«Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole "...dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati..." aggiungere le parole "nonché i dirigenti amministrativi e tecnici, con almeno quindici anni di anzianità nella qualifica, che nell'ultimo quinquennio siano stati preposti, per almeno due anni, o a settori, con un numero di dipendenti non inferiore a dieci unità, o al coordinamento di gruppi di lavoro"»;

– dagli onorevoli Drago e Costa:

emendamento 6.50:

«Dopo il comma 6 inserire il seguente:

“6 bis. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed inoltre i dirigenti amministrativi e tecnici che, in possesso del titolo di studio della laurea, e in possesso della qualifica da almeno 12 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, siano responsabili di uffici di dimensioni sovracomunali”»;

– dagli onorevoli Croce e Alfano:

emendamento 6.56:

«Alla riga sesta del comma 5, dopo le parole “terza fascia” aggiungere le seguenti: “con almeno dieci anni di anzianità di servizio del ruolo”».

– dagli onorevoli Pagano, Leontini, Grimaldi e Alfano:

emendamento 6.22:

Emendamento aggiuntivo:

“4 bis. In sede di prima applicazione, al fine di garantire la piena autonomia professionale connessa all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica posseduta, accedono alla seconda fascia dirigenziale i dirigenti tecnici o equiparati in possesso del titolo abilitativo professionale richiesto per lo svolgimento della mansioni per i quali, in conformità al disposto dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è istituita una separata area di contrattazione”;

emendamento 6.14:

«Al comma 5 dopo le parole “per l'accesso alla carriera” aggiungere le parole “si prescinde da tale requisito per i dirigenti della III fascia con almeno 15 anni di anzianità nella qualifica di dirigente tecnico-amministrativo”».

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 6 bis interamente sostitutivo dell'articolo 6:

«Ordinamento della dirigenza

1. Nell'amministrazione regionale e negli enti di cui all'art. 1 la dirigenza è ordinata in un unico

ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Presso la Presidenza della Regione è istituito il ruolo unico dei dirigenti dell'amministrazione regionale. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica e/o professionale anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi in relazione alle peculiarità delle strutture.

3. Alla seconda fascia del ruolo unico dirigenziale si accede con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, l'ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera.

5. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in possesso di laurea e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto del limite di cui al comma 8 dell'art. 9, nei termini e con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli ed esami fermo restando il possesso del titolo di studio ri-

chiesto per l'accesso alla carriera. Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opererà nel limite del 30 per cento.

6. La Presidenza della Regione cura una banca dati informatica contenente i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente, per le finalità di conferimento degli incarichi e per promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi tra amministrazioni statali, regionali, locali, organismi ed enti internazionali, secondo le modalità di cui all'art. 33 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7. Gli organi collegiali della Regione sono costituiti per la parte tecnica dai dirigenti di cui all'area professionale del ruolo unico della dirigenza».

Onorevoli colleghi, essendo accantonato soltanto l'articolo 6, che è stato riformulato, l'eventualità dell'approvazione dell'emendamento 6 bis del Governo, di riscrittura dell'articolo 6, non pregiudica necessariamente la trattazione di emendamenti presentati all'articolo 6, non assorbiti ovvero considerati aggiuntivi. Per cui la Presidenza si riserva di decidere sulla proponibilità o meno degli emendamenti nel momento in cui l'emendamento 6 bis viene posto in votazione.

Pongo in votazione l'emendamento 6 bis con le precisazioni fatte dal Presidente della Regione precedentemente.

Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, le chiedo il tempo necessario per leggere l'ultimo capoverso dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per consentire un approfondimento dell'emendamento 6 bis.

(La seduta, sospesa alle ore 16.07,
è ripresa alle ore 16.25)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, si era alla trattazione dell'emendamento 6 bis del Governo, che riscrive l'articolo 6.

STANCANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANCANELLI. Signor Presidente, intervengo perché l'emendamento 6 bis è sostanzialmente la riscrittura, con qualche lievissima modifica, dell'articolo 6 ed ha la funzione di far decadere gli emendamenti presentati allo stesso articolo.

Mi si dice che la sospensione è stata dovuta al fatto che è in fase di preparazione un nuovo articolo aggiuntivo che recepisce qualche emendamento...

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Io so che si sta lavorando in questo senso. Intanto il testo dell'emendamento-articolo 6 è questo, se vi saranno articoli aggiuntivi poi si vedrà. Se non vengono messi in discussione gli articoli aggiuntivi, di che cosa stiamo parlando?

STANCANELLI. No, non vi sono emendamenti aggiuntivi. Quindi, immagino che con questo emendamento-articolo decadranno tutti gli emendamenti già presentati all'articolo 6.

PRESIDENTE. Onorevole Stancanelli, vorrei chiarire che non è vero che l'emendamento 6 bis del Governo fa decadere tutti gli emendamenti. Infatti, ho dato il tempo ai deputati, a seguito di una eccezione sollevata dall'onorevole Virzì, di riscrivere eventualmente alcuni emendamenti. Per esempio, rimane valido il contenuto dell'emendamento 7.3 dell'onorevole Alfano, però scritto così com'è non è accoglibile. Quindi, l'onorevole Alfano ha il tempo di riscriverlo e ripresentarlo. Il nostro Regolamento interno non prevede che la riscrittura dell'emendamento possa essere utilizzata come *escamotage* per far decadere gli emendamenti. Per cui, alcuni emendamenti il cui contenuto è ancora valido, tecnicamente sono ammissibili. Si tratta soltanto di una stesura tecnica: il parlamentare ha facoltà di riscrivere l'emendamento

senza che questo possa essere considerato come un nuovo emendamento.

Debbo aggiungere inoltre che molti emendamenti saranno assorbiti e lei stesso, onorevole Stancanelli, si renderà conto che l'Aula si pronunzierà su ogni emendamento una volta sola: se essa si pronuncia su un argomento, ad esempio su un titolo di studio, poi anche se verrà presentata una miriade di emendamenti riguardanti diplomi, lauree o titoli equipollenti, è chiaro che la prima decisione adottata dall'Aula sarà quella definitiva e gli altri emendamenti decadranno o verranno assorbiti. Ma la questione non è automatica.

STANCANELLI. Signor Presidente, alla luce delle sue dichiarazioni, chiedo un'ulteriore sospensione dei lavori d'Aula.

PRESIDENTE. Se ciò serve ad andare avanti, la Presidenza è d'accordo.

Onorevoli colleghi, ribadisco che se l'emendamento presentato al vecchio testo nel suo contenuto è compatibile; è compito del parlamentare adattarlo sotto l'aspetto tecnico al nuovo testo. È ovvio che gli uffici sono a disposizione per la predisposizione degli emendamenti.

La seduta è ulteriormente sospesa per cinque minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 16.40,
è ripresa alle ore 17.07)*

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Comunico che all'emendamento 6 bis sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Costa, Virzì, Stancanelli e Alfano:

emendamento 6.A (ex 6.71):

«All'emendamento 6 bis, punto 5:

“Dopo le parole ‘in possesso di laurea’ aggiungere le parole ‘ed i dirigenti amministrativi tecnici o equiparati, in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, assunti per pubblico concorso per esame in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, secondo comma, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni’”»;

– dagli onorevoli Stancanelli, Virzì, Costa, Scalia e Turano:

emendamento 6.B (ex 6.72):

«Al comma 4 dopo le parole “generalmente equiparati” aggiungere le seguenti parole: “i direttori di uffici transitati dall'Amministrazione statale avente dimensioni interprovinciali”»;

– dall'onorevole Costa:

emendamento 6.C (ex 6.73):

«Al comma 5, dopo le parole “della presente legge”, scrivere: “nonché i dirigenti, sia amministrativi che tecnici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, con un'anzianità di almeno 15 anni di servizio nella qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 2000 che abbiano svolto per almeno cinque anni, anche non continuativi, le funzioni di dirigente coordinatore di gruppi di lavoro o funzioni equiparate”».

Si procede con la votazione dell'emendamento 6.A.

VIRZÌ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRZÌ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, com'è chiaro a tutti siamo giunti al cuore di questa proposta di legge. Allora, è il caso che la vicenda si concluda, spero all'insegna della saggezza parlamentare, con tutti gli accorgimenti che questo, ovviamente, comporta. Tutti noi sappiamo, senza bisogno di fare comizi di periferia, che l'articolo 6 è connotato da un vistoso strappo alla norma nazionale, al famoso “decreto Cassese”, il 29 del 1993, totalmente ispirato al principio della qualificazione in termini di titolo di studio e del pubblico concorso.

In Sicilia, siccome vi è un passato non commendevole al quale siamo costretti a collegarci, c'è da fare un sorta di sanatoria –, e non quella in materia edilizia di cui si vergogna Rifondazione comunista! ma in termini di carriera. Cioè dobbiamo inventare che alcuni personaggi sono assolutamente eminenti ed indiscutibili! *Pro bono*

pacis e dialetticamente tutto questo potrebbe anche essere accettato se noi come Parlamento ci riconosciamo la prerogativa di apportare altre variazioni che, in qualche modo, sono correttive dello strappo che stiamo facendo alla regola! E, allora, il nostro emendamento è proprio in linea con il sistema di accesso alla dirigenza disciplinato dal decreto Cassese, più volte citato in questo disegno di legge, e che dovrebbe essere la norma di riferimento alla quale l'intero Parlamento avrebbe dovuto ispirarsi. Dunque, proprio per rispettare questa normativa, abbiamo ritenuto necessario presentare l'emendamento e così consentire la concreta ed effettiva applicazione del decreto Cassese nell'ordinamento della Regione siciliana. Nel senso che noi riteniamo logico e naturale, nel momento in cui stendiamo un velo pietoso sulle situazioni pregresse, riconoscere - e qui scandisco le parole - agli unici 140 dirigenti laureati, effettivamente vincitori di concorso, l'opportunità di avere un titolo in più per diventare dirigenti di seconda fascia *ope legis*, laddove - ricordiamoci tutti - i dirigenti della Regione siciliana sono circa 2.000, ma di questi, sommando tutti i posti messi a concorso ed espletati per la dirigenza, concorsi tutti piuttosto recenti, non superiamo le 140, 150 unità!

Nel momento in cui, per spirito cavalleresco, tutti insieme decidiamo di sanare ciò che è stato accettato come normale (ma che nel resto d'Italia non sarebbe), le uniche persone in linea, come storia personale, con il dettato del decreto Cassese inserite, credo che esse vadano inserite; almeno questo tentativo il Parlamento siciliano dovrà farlo!

Non mi permetto, per rispetto dei colleghi, di citare, né per nome e cognome, né per allusione, l'autorità superiore che potrebbe, in qualche modo, mettere in discussione ciò che noi riteniamo giusto. Non è superiore chi prende la decisione: potrebbe esserci una sospensiva, una richiesta di chiarimenti e la Regione, in sede successiva, potrebbe avvalersene per difendersi, se crede in se stessa come classe politica! Devo dire al riguardo che il grande boccone amaro che questo Parlamento deve subire, e che il partito di Alleanza Nazionale vede francamente con la bocca storta, è questa sanatoria, l'unica sanatoria che piace all'onorevole Forgiione: la sanatoria sui titoli di studio nel nome del "diciotto politico col-

lettivo", nel nome del velo pietoso da stendere sul passato!

E allora, se dalla minoranza, ragionevolmente, viene il suggerimento di prendere il negativo del decreto Cassese come se si trattasse del negativo di una fotografia e lo si applicasse a questa proposta di legge, noi avremmo dato soltanto questo riconoscimento ai soggetti che rientrano nel dettato della normativa nazionale. Non potrà essere certamente con il nostro consenso che questo Parlamento andrà a statuire che chi non ha mai fatto concorsi non ne debba fare nemmeno in futuro, e chi invece li ha fatti debba continuare a farli, magari battuto in partenza da personale esterno più anziano che, in nome del decreto Cassese, che d'ora in poi varrà anche in Sicilia, metterà in seconda linea proprio le uniche persone qualificate che negli ultimi anni siamo riusciti a mettere a dimora, a piantare nel cuore antico di questa Regione siciliana!

STANCANELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANCANELLI. Signor Presidente, chiedo scusa se ho chiesto la parola; l'onorevole Virzi infatti è stato abbastanza chiaro nel suo intervento e, quindi, potevo esimermi dall'intervenire.

Poiché tengo molto all'emendamento in discussione, intervengo per chiedere un momento di attenzione all'Aula, e chiedo scusa se ripeterò quanto già detto dall'onorevole Virzi.

Invito dunque i colleghi, specialmente quelli della maggioranza che si apprestano a votare come il Governo, a fare attenzione perché qui è in gioco la coscienza di ciascuno di noi.

Spesso in quest'Aula dai banchi del centrosinistra e della sinistra si è fatto riferimento alla necessità di adeguare la legislazione siciliana a quella nazionale e si è anche detto che la riforma della pubblica amministrazione è importante (e ritengo anch'io che sia così poiché ci si adegua ai parametri che il decreto Cassese ha già introdotto a livello nazionale). E non credo sia il caso di ricordare ai singoli colleghi che proprio il disegno di legge in esame ha come impianto base il riferimento alla 'Cassese', ad eccezione dell'articolo 6 di cui parliamo, fortemente difeso

dal Governo e dall'Assessore alla Presidenza nella parte che istituisce la prima e la seconda fascia della dirigenza.

Vorrei richiamare l'attenzione su questo aspetto perché lo ritengo importante. Nel disegno di legge si fa costante riferimento al decreto legislativo 29/93 e, invece, proprio all'articolo 6 lo stesso decreto legislativo 29 viene citato, ma non ne viene prevista per intero la sua applicazione. In ciò io constato una discrasia che ha una giustificazione (mi è stata data questa spiegazione) nel grande numero di soggetti eventualmente interessati. Ma essa è sicuramente una palese ingiustizia, di fatto una non applicazione del decreto Cassese.

Perché dico questo? Perché l'intero disegno di legge fa riferimento al decreto legislativo 29 del 1993, ed in particolare l'emendamento 6.A da noi presentato riguarda le procedure concorsuali con riferimento proprio all'articolo 28 del citato decreto.

Noi diciamo che nella seconda fascia (sono solo due, infatti, le fasce dirigenziali previste dal decreto Cassese) devono essere inquadrati coloro i quali hanno i titoli richiesti dall'articolo 28 del decreto Cassese; quindi, con il nostro emendamento recuperiamo quello che il decreto Cassese impone. Ci limitiamo semplicemente a fare questo. Pertanto, siamo in linea con la *ratio* del disegno di legge voluto dalla maggioranza di centrosinistra. Non facciamo altro che ripetere pedissequamente, dunque, quelli che sono gli indirizzi del decreto Cassese.

L'articolo 28 espressamente stabilisce l'accesso della qualifica dirigenziale alla seconda fascia - non ci riferiamo alla prima fascia, per la quale presenterò poi un altro emendamento - e fa riferimento ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano prestato servizio in posizione funzionale da almeno cinque anni e per l'accesso alla quale fascia è richiesto - ripeto - il possesso del diploma di laurea. Ci siamo limitati a riprodurre quindi all'interno della seconda fascia, quelle fattispecie o quei requisiti previsti dal decreto Cassese.

Chiedo scusa al Presidente dell'Assemblea, ma ho bisogno di un altro minuto per concludere.

Ho sentito dire che il nostro emendamento non avrebbe copertura finanziaria; lo ritengo un falso problema, proprio in virtù dell'arti-

colo 13 del disegno di legge, articolo che abbiamo peraltro già approvato, e che fa riferimento al trattamento economico. La tesi sarebbe questa: non c'è copertura finanziaria in quanto l'eventuale ingresso alla seconda fascia di altri 100, 200, 300, 400 dirigenti, o quelli che saranno, produrrebbe una spesa che non ha avuto il parere della Commissione Bilancio che ancora non avrebbe esaminato l'emendamento.

Io sostengo invece che l'articolo 13 del disegno di legge che stiamo discutendo...

PRESIDENTE. Onorevole Stancanelli, lei ha già parlato per sette minuti.

STANCANELLI. Signor Presidente, lo so, però vorrei, di fronte ad un argomento del genere, venisse data la possibilità...

PRESIDENTE. Viene data la possibilità: lei sta intervenendo per dichiarazione di voto; la possibilità l'ha già avuta nella fase di illustrazione degli emendamenti!

STANCANELLI. Signor Presidente, nella fase di illustrazione degli emendamenti è stato presentato inizialmente un emendamento del Governo e su questo è iniziata la discussione. Quindi, questa possiamo considerarla come fase di illustrazione degli emendamenti. Comunque, volevo dire solo questo e concludo: per quanto riguarda l'eventuale carenza di copertura finanziaria, l'articolo 13 del disegno di legge, quando fa riferimento al trattamento economico, dice espressamente che "questo è determinato con contratti collettivi successivi". Pertanto, il disegno di legge si limita a dare la cornice normativa, l'aspetto economico sarà trattato nella fase successiva dei contatti collettivi e non necessita, dunque in questa sede, della copertura finanziaria.

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Signor Presidente, mi duole dovere replicare ad

un argomento che l'onorevole Stancanelli ha riservato per ultimo, sostenendo che non occorre la copertura finanziaria. Il testo dell'emendamento del Governo, che è in votazione, al comma 1 recita: "...La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali". Inserire un'ulteriore fascia e quindi altro personale non previsto nel testo originario, cioè creare una fascia superiore, significa determinare un ulteriore aggravio di spesa.

Perché, invece, abbiamo potuto fare una operazione così articolata? Perché abbiamo fatto la fotografia dell'attuale situazione del personale: direttori, dirigenti superiori e dirigenti li abbiamo mantenuti tutti nelle loro posizioni per poi metterli in condizione di accedere, successivamente, per concorso o attraverso l'affidamento diretto delle funzioni per contratto. Questo è quanto.

Debbo dire altresì che il vostro calcolo, sulla base del testo presentato, è pressoché fuori luogo, avendo previsto il passaggio soltanto di quelli assunti mediante pubblico concorso per esami. Gradirei ricordare all'Aula che anche il concorso del Genio Civile è stato un concorso pubblico per esami, che ha immesso nei ruoli della Regione centinaia, se non addirittura migliaia, di nuovi dirigenti.

Non si capirebbe poi perché debbano transitare soltanto quelli assunti per concorso pubblico e non quelli che hanno fatto i concorsi interni all'Amministrazione. Debbo dire che, francamente, mi pare un'argomentazione incomprensibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.A.

Il parere della Commissione?

ORTISI, presidente della Commissione. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CAPODICASA, presidente della Regione. Contrario.

VIRZÌ. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio nominale.

(Aderiscono alla richiesta gli onorevoli Stan-

canelli, Sottosanti, Ricotta, Seminara, Alfano e Granata)

Votazione per scrutinio nominale dell'emendamento 6.A al disegno di legge nn. 918 ed altri/A

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio nominale dell'emendamento 6.A (ex 6.71).

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì, preme il pulsante verde; chi vota no, preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Accardo, Alfano, Aulicino, Briguglio, Castiglione, Costa, Drago, Granata, Grimaldi, Misuraca, Pagano, Ricevuto, Ricotta, Scalia, Scammacca della Bruca, Scoma, Seminara, Sottosanti, Stancanelli, Virzì.

Votano no: Barbagallo Giovanni, Barbagallo Salvino, Battaglia, Burgaretta Aparo, Calanna, Capodicasa, Cintola, Cipriani, Cuffaro, D'Andrea, Di Martino, Forgione, Galletti, Giannopolo, La Corte, Liotta, Lo Giudice, Lo Monte, Manzullo, Martino, Mele, Monaco, Morinello, Oddo, Ortisi, Papania, Pignataro, Piro, Rotella, Scalici, Silvestro, Speranza, Speciale, Vella, Villari, Zago, Zangara, Zanna.

Si astengono: Adragna, Basile Giuseppe, Cristaldi, Spagna.

Sono in congedo: Guarnera, Pellegrino.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:

Presenti e votanti	62
Maggioranza	32
Favorevoli	20
Contrari	38
Astenuti	4

TURANO. Dichiaro di avere votato a favore.

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Dichiaro di avere votato contro.

(Non è approvato)

**Riprende l'esame del disegno
di legge nn. 718 ed altri/A**

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 6.B (ex 6.72).

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. No, no, quella è una modifica immediata!

PRESIDENTE. Onorevole Stancanelli, il Governo solleva eccezione al suo subemendamento sostenendo, se ho ben capito, il contrario di quello che dice lei: praticamente, la sua approvazione comporterebbe un onere finanziario.

STANCANELLI. È lo stesso problema che ho illustrato precedentemente.

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. No, non c'entra niente!

PRESIDENTE. L'emendamento tecnicamente è proponibile. Il Governo ha fatto la sua dichiarazione, così come l'onorevole Stancanelli; l'Aula si assumerà la responsabilità di decidere.

DI MARTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 6b (ex 6.72).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, mi rivolgo alla sua sensibilità. Qui siamo dinanzi ad una dichiarazione del Governo il quale ritiene che vi debba essere la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Non è così, onorevole di Martino, mi perdoni. Le dichiarazioni del Governo sono sempre state tenute in debito conto dal Presidente dell'Assemblea. Il Governo non ha il potere di stabilire cosa può essere votato e

cosa no, esso ritiene che l'emendamento debba avere copertura finanziaria.

Vi sono state argomentazioni tali in Aula da fare ritenere che la questione possa essere spostata al momento della contrattazione. Il che significa anche sul piano della praticabilità, qualora si ritenesse di rendere immediatamente esecutiva l'eventualità dell'approvazione di questo emendamento, che le dichiarazioni dell'onorevole Stancanelli si devono intendere come interpretazione autentica. Quindi, nell'eventualità di una sua approvazione, e tenendo conto del fatto che il Governo per renderlo immediatamente esecutivo ha bisogno di una copertura finanziaria e che l'onorevole Stancanelli ha dichiarato che questa è demandata alla fase della contrattazione bilaterale, il Governo non avrebbe l'obbligo di rendere esecutivo quanto scritto nell'emendamento, ma – ripeto – questo è affrontato nel passaggio della contrattazione bilaterale.

Questa è l'interpretazione autentica, poi l'Aula si determini come crede.

DI MARTINO. Signor presidente, non ho più nulla da aggiungere.

CAPODICASA, *presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA, *presidente della Regione*. Signor Presidente, se l'Aula dovesse approvare questo emendamento, il Governo lo renderà immediatamente operativo in quanto come organo esecutivo, siamo tenuti ad applicare le leggi!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.B (ex 6.72).

Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CAPODICASA, *presidente della Regione*. Contrario.

STANCANELLI. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

(Aderiscono alla richiesta gli onorevoli Sottosanti, Ricotta, Scalia, Seminara, Scoma, Fleres, Croce e Alfano)

Votazione per scrutinio segreto dell'emendamento 6.B al disegno di legge nn. 918 ed altri/A

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio segreto dell'emendamento 6.B.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole all'emendamento, vota verde; chi è contrario vota rosso; chi si astiene vota bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione: Accardo, Adragna, Alfano, Aulicino, Barbagallo Giovanni, Barbagallo Salvino, Basile, Battaglia, Briguglio, Burgaretta Aparo, Calanna, Capodicasa, Castiglione, Cintola, Cipriani, Costa, Crisafulli, Cristaldi, Croce, Cuffaro, D'Andrea, Di Martino, Drago, Fleres, Forgione, Galletti, Giannopolo, Granata, Grimaldi, La Corte, Liotta, Lo Certo, Lo Giudice, Lo Monte, Manzullo, Martino, Mele, Misuraca, Monaco, Morinello, Oddo, Ortisi, Pagano, Papania, Pignataro, Piro, Ricevuto, Ricotta, Sanzarello, Scalia, Scammacca, Scoma, Seminara, Silvestro, Sottosanti, Speranza, Speciale, Stancanelli, Turano, Vicari, Villari, Virzì, Zago, Zangara, Zanna.

Si astengono: Leanza, Spagna, Vella.

Sono in congedo: Guarnera, Pellegrino.

Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti:	68
Maggioranza:	35
Favorevoli.	27
Contrari	38
Astenuti.	3

(Non è approvato)

Riprende l'esame del disegno di legge nn. 918 ed altri/A

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 6.C (ex 6.73) dell'onorevole Costa.

Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 6.6 dell'onorevole Alfano.

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Signor Presidente, io credo che l'emendamento sia improponibile per due motivi: primo, perché, insisto, occorre la copertura finanziaria in quanto il passaggio da assistente a dirigente comporta sicuramente una copertura finanziaria che non è demandata alla contrattazione. Si tratta, infatti, di passare da una fascia, che non prevede ruolo dirigenziale, alla fascia dirigenziale che comporta automaticamente un salto retributivo. Secondo, la normativa nazionale, che fa riferimento alla sentenza numero 1 della Corte Costituzionale del 1999, sancisce che l'accesso alla dirigenza è previsto per pubblico concorso per titoli ed esami e non con normativa specifica. Per cui, l'emendamento ha un palese vizio di costituzionalità.

PRESIDENTE. La prima considerazione è accolta dalla Presidenza, la seconda è un'invasione di campo dell'onorevole Crisafulli.

ALFANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFANO. Signor Presidente, il Governo eleva se stesso al rango di giudice costituzionale!

PRESIDENTE. ...Ha almeno il diritto di esprimere la propria opinione!

ALFANO. ...Il Governo, che certamente ha diritto di esprimere la propria opinione, sostiene che il mio emendamento va contro la legge o addirittura contro la Costituzione. Noi riteniamo che affermare quello che ha poc'anzi sostenuto l'assessore Crisafulli significhi negare l'impianto stesso di tutto il corpo legislativo che il Governo ha sottoposto all'Assemblea regionale siciliana. Il mio emendamento sostanziale dà la possibilità ai funzionari regionali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, di accedere alla cosiddetta "terza fascia" prevista dall'articolo 6, comma 1.

Signor Presidente, questa terza fascia non è tecnicamente definita dirigenziale dallo stesso Governo nel momento in cui esso si fa promotore del disegno di legge in esame, in quanto già al comma 1 è specificato che l'Amministrazione regionale ordina la dirigenza in due fasce e che in sede di prima applicazione vi è la previsione di una terza fascia.

La mia proposta, quindi, è quella di fare rientrare in questa terza fascia, considerata giuridicamente diversa perché non viene chiamata fascia dirigenziale, ai sensi della normativa vigente, anche il personale con qualifica di assistente amministrativo e di assistente tecnico equiparato, che sia però - per non allargare la maglia e per dare dei paletti ben precisi - in possesso del diploma di laurea ed in servizio nella medesima qualifica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ritengo, altresì, che non vi sia un problema di copertura finanziaria. Invito pertanto la Presidenza a valutare la proponibilità di questo emendamento e l'Aula a considerarlo come un emendamento che rende giustizia ad una amplissima fascia di dipendenti regionali che sostanzialmente svolgono già meritoriamente il proprio incarico;

nella sostanza, noi daremmo loro la possibilità di essere equiparati sul piano giuridico ad altri soggetti che probabilmente non hanno mai svolto le stesse funzioni.

Il senso dell'emendamento, dunque, è proprio quello di equiparare anche il diritto al fatto. E, allora, ripeto, invito la Presidenza a valutarne la proponibilità e l'Aula a valutarlo positivamente.

PRESIDENTE. Onorevole Alfano, il suo intervento è in linea con le considerazioni poc'anzi espresse dallo stesso assessore Crisafulli. È chiara la ragione dell'emendamento, ma occorre la relativa copertura finanziaria. Pertanto, lo devo giudicare improponibile, perché privo di copertura finanziaria.

Si passa all'emendamento 6.33 dell'onorevole Forgiione.

FORGIONE. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 6.77 dell'onorevole La Corte.

LA CORTE. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 6 bis del Governo di riscrittura dell'articolo 6. A seguito della sua approvazione, l'Aula si pronuncerà sugli altri emendamenti.

Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. A seguito dell'approvazione dell'emendamento 6 bis, l'emendamento 7.3 dell'onorevole Alfano, è assorbito.

Comunico che gli emendamenti 6.10, degli onorevoli Beninati ed altri, 6.37, degli onorevoli Croce e Provenzano e 6.67, degli onorevoli Spagna e Zangara, sono preclusi.

L'emendamento 6.44, degli onorevoli Leanza e Cintola, è assorbito.

Gli emendamenti 6.30 degli onorevoli Barbagallo Giovanni e Spagna, 6.40 degli onorevoli Cintola e Calanna, 6.59 degli onorevoli Provenzano ed altri, e 6.2 dell'onorevole Fleres sono improponibili perché privi di copertura finanziaria.

L'emendamento 6.72, degli onorevoli Stanca-nelli ed altri, si intende superato.

Si passa all'emendamento 6.25 dell'onorevole Barbagallo Giovanni.

BARBAGALLO GIOVANNI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 6.27 dell'onorevole Ortisi, l'emendamento 6.34 dell'onorevole Forgione e l'emendamento 6.61 degli onorevoli Provenzano ed altri sono assorbiti.

Si passa all'emendamento 6.47, degli onorevoli Zanna, Pignataro, Vella e Oddo.

ZANNA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Gli emendamenti 6.78, degli onorevoli Pezzino e Mele, e 6.45, degli onorevoli Leanza e Cintola, sono improponibili perché privi di copertura finanziaria.

L'emendamento 6.71, degli onorevoli Stanca-nelli ed altri, è superato.

Comunico, inoltre, che l'emendamento 6.11 del Governo è assorbito.

Gli emendamenti 6.74, degli onorevoli Virzi ed altri, 6.46, degli onorevoli Leanza e Cintola, 6.58, degli onorevoli Misuraca e Alfano, 6.41, dell'onorevole La Corte, 6.55, degli onorevoli Pezzino e Mele e 6.4, dell'onorevole Vella, sono improponibili in quanto privi di copertura finanziaria.

Gli emendamenti 6.35, dell'onorevole Forgione, 6.9 e 6.38 degli onorevoli Beninati ed altri e 6.75, degli onorevoli Stanca-nelli ed altri, sono assorbiti.

Informo inoltre che gli emendamenti 6.24 dell'onorevole Ricevuto e 6.68 degli onorevoli D'Andrea e Leanza e 4.12 dell'onorevole La Corte sono improponibili perché privi di copertura finanziaria.

L'emendamento 6.75 degli onorevoli Stanca-nelli, Virzi, La Grua e Strano è assorbito.

Si passa all'emendamento 6.52, degli onorevoli

Trimarchi, Turano e Aulicino. Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento 6.63, degli onorevoli Provenzano ed altri è improponibile perché privo di copertura finanziaria.

Gli emendamenti 6.73, 6.42, 6.57, 6.16 e 6.21 sono improponibili perché privi di copertura finanziaria.

Gli emendamenti 6.12 del Governo e 6.62, degli onorevoli Provenzano ed altri, sono assorbiti.

Si passa all'emendamento 6.64, degli onorevoli Provenzano, Alfano e Basile. Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 6.13 del Governo.

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 6.56, degli onorevoli Croce e Alfano. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 6.49, dell'onorevole Fleres.

FLERES. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 6.43, degli onorevoli Leanza e Cintola.

LEANZA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 6.26.1 degli onorevoli Trimarchi ed Aulicino.

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.26 degli

onorevoli Aulicino ed altri e 6.14 degli onorevoli Grimaldi ed altri sono improponibili.

Si passa all'emendamento 6.48 dell'onorevole Fleres. Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. L'emendamento 6.19, degli onorevoli Villari ed altri, è improponibile.

L'emendamento 6.65, degli onorevoli Provenzano, Alfano, Croce e Basile, e l'emendamento 6.36, dell'onorevole Forgione, sono assorbiti.

Gli emendamenti 6.69, degli onorevoli Leanza, D'Andrea e Cintola, 6.22, degli onorevoli Pagano ed altri, 6.8, degli onorevoli Beninati ed altri, e 6.23 dell'onorevole Ricevuto, sono improponibili perché privi di copertura finanziaria.

L'emendamento 6.76, degli onorevoli Stancanelli, Virzi, Stano e La Grua, è assorbito.

Gli emendamenti 6.50, 6.20 e 6.15 sono dichiarati improponibili.

Gli emendamenti 6.3, 6.17 e 6.18 sono superati.

Gli emendamenti 6.7, 6.70, 6.31 e 6.32 sono dichiarati improponibili perché privi di copertura finanziaria.

Si passa all'emendamento-articolo aggiuntivo 6.5 dell'onorevole Vella. Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Gli emendamenti residui presentati si intendono superati.

Si passa all'articolo 37. Ne do lettura.

«Art. 37

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 37.1:

«Al comma 1 dopo le parole "della Regione siciliana" aggiungere le seguenti "ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione"».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Pezzino ha chiesto congedo per la seduta odierna.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Riprende l'esame del disegno di legge nn. 918 ed altri/A

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

numero 548 «Adeguamento della legislazione regionale a quella nazionale in materia di portatori di handicap», degli onorevoli Aulicino, Trimarchi e Turano.

Ne do lettura:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

considerato che l'articolo 8 della legge 9 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'integrazione sociale dei portatori di handicap, prevede interventi a sostegno dei nuclei familiari di cui fanno parte i disabili gravi;

ritenendo che la condizione di estremo disagio in cui si ritrovano le famiglie che si fanno carico dell'assistenza dei familiari portatori di grave handicap merita particolare attenzione da parte del legislatore regionale;

valutato che la piena integrazione del disabile grave nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, dipende non poco dalla condizione di serenità del nucleo familiare di appartenenza e che certamente risulta assai problematico coniugare l'attività lavorativa di chi provvede all'assistenza, con la necessità da parte del familiare che assiste, di assicurare un'assistenza continua al disabile grave;

evidenziato che la necessità di provvedere con continuità all'assistenza dei disabili gravi risulta spesso incompatibile e certamente non facilmente coniugabile con l'attività lavorativa dei familiari che provvedono all'assistenza, in quanto la piena tutela delle persone con grave disabilità coinvolge per anni l'intero nucleo familiare, determinando i ritmi, le abitudini e persino i modelli comportamentali,

impegna il Governo della Regione

ad adeguare la legislazione regionale per migliorare le condizioni di vita di chi, dipendente

regionale o degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, provvede con continuità all'assistenza dei familiari disabili gravi e creare condizioni di serenità familiare che favoriscano la piena integrazione sociale dei disabili gravi prevedendo particolari agevolazioni di carattere previdenziale, comprese la possibilità di mantenere in vigore l'attuale legislazione regionale in materia di pensionamento per i dipendenti regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, che provvedono, con continuità, all'assistenza continua dei familiari portatori di grave handicap». (548)

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno numero 549 «Interventi al fine di garantire l'utilizzazione di società e cooperative presenti sul territorio della Regione negli ambiti di applicazione della legge Ronchey», - degli onorevoli Vella, Forgione e Liotta.

Ne do lettura:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premesso che:

con l'applicazione della legge Ronchey in Sicilia è stato dato l'avvio alla creazione dei cosiddetti servizi aggiuntivi (punti ristoro, workshop, servizi editoriali di vendita della riproduzione dei beni culturali, la realizzazione di materiale informatico e di altri beni correlati all'informazione museale) nei siti museali, nelle biblioteche e negli

altri luoghi di interesse storico, artistico ed architettonico;

la direttrice dentro la quale si muove la norma sopracitata è quella di consentire un rilancio ed una valorizzazione dei beni culturali attraverso una migliore e una più adeguata fruizione in un regime di convenzione, ma anche di guardare ai beni culturali come una occasione di sviluppo e di occupazione per il territorio in cui questi ricadono;

una attenta analisi dei soggetti già esistenti in Sicilia, in grado di operare nella gestione di questi servizi aggiuntivi ai beni culturali, e attraverso la costituzione di nuove cooperative e società mirate, è possibile intervenire in tutte le aree tutelate: parchi regionali, riserve naturali, aree boschive di proprietà del demanio regionale, parchi archeologici, aree archeologiche, beni artistici e monumentali;

rilevato che:

nel territorio siciliano si registra un tasso di disoccupazione più elevato rispetto a quello delle altre regioni e che un terzo dei giovani siciliani non ha un lavoro e che moltissimi tra i giovani disoccupati vivono una situazione di precarietà occupazionale, potendo contare solo su misure emergenziali e di breve durata,

impegna il Governo della Regione

a garantire, nell'applicazione della legge Ronchey per la creazione dei servizi aggiuntivi, un regime di convenzione con società e/o cooperative presenti nel territorio della Regione;

ad estendere l'ambito di creazione dei suddetti servizi aggiuntivi ai parchi regionali, alle riserve naturali, alle aree boschive di proprietà del demanio regionale ed ai parchi archeologici e tutto ciò in considerazione di quanto già stabilito dalla legge regionale n. 10 del 1999». (549)

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CRISAFULLI, *assessore alla Presidenza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno numero 550 "Provvedimenti per la revisione dei criteri di rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali", degli onorevoli Pignataro, Villari, Zanna, Giannopolo, Silvestro ed altri. Ne do lettura:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premesse che:

la legge regionale numero 8 del 27 aprile 1999 ha provveduto a rideterminare le dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali;

la citata legge regionale numero 8 prevede all'art. 4 che l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione concluda i procedimenti concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico entro 12 mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, e all'art. 6, che per la copertura dei posti delle qualifiche professionali del ruolo tecnico si applichi, per il personale di cui all'art. 111 della legge regionale n. 25, dell'1.9.1993, la riserva del 50 per cento dei posti messi a concorso;

l'art. 8 della citata legge regionale n. 8 del 1999 prevede le modalità di assunzione del personale fino al IV livello, con la riserva del 50 per cento per il personale di cui all'art. 111 della legge regionale n. 25 dell'1.9.1993, sempre che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della legge n. 56, del 28.2.1987;

la predetta legge regionale n. 8 del 1999 si prefigge tra l'altro, conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale, di non disperdere il pa-

trimonio professionale, culturale e umano che si è formato in questi anni nel lavoro di catalogazione dei beni culturali, con particolare riferimento a quel personale di cui all'art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993 che presta servizio da più di 10 anni;

l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione ha proceduto a bandire i concorsi predisponendo 18 bandi per i diversi profili professionali, di cui uno per l'assunzione di 267 unità fino al IV livello per selezione, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56 del 28 febbraio 1987;

nonostante l'ordine del giorno numero 545, discusso nella seduta del 30 marzo 2000 e accolto dal Governo come raccomandazione, contenesse l'impegno di rivedere i bandi mediante un tavolo tecnico, tale incontro non ha avuto alcun seguito per inadempienza del Governo;

considerato che:

nessun bando prevede le qualifiche di assistente amministrativo, di assistente tecnico archivista, di operatore amministrativo, di assistente tecnico alla documentazione, mentre in seno al personale di cui al citato art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993 vi sono diversi lavoratori che svolgono ancora le suddette funzioni, vanificando in tal modo le finalità di cui alla legge regionale n. 8 del 1999 di tutela delle professionalità che in questi anni sono state prestate nel lavoro di catalogazione dei beni culturali;

i bandi di concorso relativi ad una serie di profili non prevedono, per la partecipazione al medesimo concorso, titoli professionali specifici (in molti si tratta di specializzazione post-laurea), in difformità alle normative nazionali e dando luogo ad una deroga che rischia di rendere nullo il concorso;

tale deroga doveva valere solo per quei soggetti che pur non avendo il possesso del titolo professionale specifico avessero prestato servizio (catalogatori ex art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993, etc.), svolgendo le funzioni del profilo previsto nel bando di concorso;

l'Assessorato, ai fini della valutazione dei titoli di cui al decreto dell'Assessorato degli enti locali del 19 giugno 1996, così come modificato ed integrato dai decreti del 2 ottobre 1997 e del 19 ottobre 1999, non ha tenuto conto del fatto che il personale di cui all'art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993, per il quale è stata prevista la riserva ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 27 del 1991, era inquadrato secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei lavoratori metalmeccanici per cui si sarebbe dovuto procedere preventivamente ad un'equiparazione tra le qualifiche previste dallo stesso CCNL dei metalmeccanici e quella del contratto dei dipendenti regionali;

diversi lavoratori che in questi anni hanno svolto funzioni fino al IV livello non potranno partecipare alla selezione di cui al bando per 267 posti, in quanto non iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge n. 56 del 1987;

i bandi dei 17 concorsi prevedono che in caso di parità di punteggi finali tra i diversi candidati è preferito il candidato di minore età in difformità a quanto previsto dall'art. 7 del citato decreto dell'Assessorato degli enti locali del 19 giugno 1996;

i criteri di valutazione dei titoli previsti dal decreto dell'Assessorato regionale degli enti locali del 19 giugno 1996 e successive modifiche sono inadeguati per valutare i titoli nel settore dei beni culturali,

impegna il Governo della Regione

a rivedere i predetti bandi, alla luce di quanto evidenziato in premessa, con particolare riferimento alla questione dei titoli specifici di specializzazione (prevedendo deroghe solo per il personale che in questi anni ha svolto le mansioni);

ad emanare bandi per quei profili professionali che in questi anni sono risultati inquadrabili in seno al personale di cui al citato art. 111, introducendo altresì criteri che consentano a tutti coloro che non sono stati iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 56 del 1987 di par-

tecipare alla selezione per il personale di IV livello, ed elaborando le tabelle di equiparazione tra le qualifiche del contratto dei metalmeccanici e quelle dei dipendenti regionali, al fine di una corretta ed equa valutazione dei titoli del personale di cui al citato art. 111;

in attesa che l'Assessorato provveda a correggere i suddetti bandi e ne preveda di nuovi, a procedere congruamente; o al congelamento dei bandi medesimi o prorogare i termini di scadenza

a modificare il decreto dell'Assessorato degli enti locali del 19 giugno 1996». (550)

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

ORTISI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CAPODICASA, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno, è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 10.2:

«Articolo 10, comma 3

“Anteporre alla parola ‘reiterata’ le parole ‘grave e/o’”».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

STANCANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANCANELLI. Signor Presidente, chiedo al Presidente dell'Assemblea, con il consenso del Governo, una sospensione di cinque minuti dei nostri lavori prima del voto finale al disegno di legge nn. 918 ed altri/A.

CAPODICASA, *presidente della Regione*. Mi dispiace non poter accettare la sua proposta, ma vi sono parecchi colleghi che devono prendere l'aereo e rischieremmo di non dare loro la possibilità di partecipare al voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la delega per il coordinamento formale del disegno di legge nn. 918 ed altri/A. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge nn. 918 ed altri/A «Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e di compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Disposizioni in materia di pensionamento».

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge 918 - 23 - 46 - 61 - 69 - 100 - 176 - 474 - 489 - 491 - 506 - 533 - 534 - 676 - 683 - 697 - 785 - 898 - 941/A «Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e di compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Disposizioni in materia di pensionamento».

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Adragna, Barbagallo Giovanni, Barbagallo Salvino, Basile, Battaglia, Burgaretta Aparo, Calanna, Capodicasa, Cintola, Cipriani, Crisafulli, Cuffaro, D'Andrea, Di Martino, Forgiione, Galletti, Giannopolo, La Corte, Leanza,

Liotta, Lo certo, Lo Giudice, Lo Monte, Manzullo, Martino, Mele, Monaco, Morinello, Oddo, Ortisi, Papania, Pignataro, Piro, Rotella, Sanzarello, Scalici, Silvestro, Spagna, Speranza, Speciale, Vella, Villari, Zago, Zangara, Zanna.

Votano no: Accardo, Alfano, Aulicino, Barone, Briguglio, Castiglione, Catania, Cimino, Costa, Croce, Fleres, Misuraca, Petrotta, Ricevuto, Scaglia, Scammacca della Bruca, Scoma, Seminara, Sottosanti, Stancanelli, Turano, Vicari, Virzi.

Si astengono: Cristaldi, Drago, Granata.

Sono in congedo: Guarnera, Pellegrino, Pezzino.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale:

Presenti e votanti	71
Maggioranza	36
Favorevoli	45
Contrari	23
Astenuti	3

(L'Assemblea approva)

Per sollecitare la valutazione degli alberghi ex SITAS

TURANO. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURANO. Signor Presidente, circa un mese fa in III Commissione si è svolta l'audizione della professoressa Alba Alessi, commissario liquidatore degli enti economici regionali. Mi ricordo che su domanda esplicita del presidente Fleres che chiedeva quanto la Regione potesse ricavare dalla vendita degli enti, la professoressa riferì che non era in grado di fornire tale valutazione perché l'unità di misura verosimilmente sarebbe scaturita dalla vendita degli alberghi SITAS di Sciacca; si tratta di quattro unità immobiliari, delle quali due

sono state già vendute e due sono da vendere. La professoressa Alessi riferiva inoltre che era stata affidata ad un collegio peritale di nomina del Commissario della SITAS stessa la valutazione dei beni.

Io feci allora rilevare che, secondo me, doveva farsi una valutazione da parte dell'ufficio tecnico, dell'ITR, dell'UTE o, comunque, che bisognava rivolgersi al tribunale per avere una terna di periti. Sul punto restò l'incertezza che ho appena pale-
sato. La professoressa Alessi fu invitata a riferire in Commissione l'iter della dismissione stessa.

Il Giornale di Sicilia di oggi riporta la notizia, dandone ampia diffusione, che la SITAS ha bandito la gara per vendere gli alberghi di Sciacca, e ha fissato per il 26 giugno 2000 la data ultima entro la quale dovrebbero pervenire le offerte di acquisto. A me risulta che ad oggi non sia stata ancora depositata la perizia di valutazione dei beni.

Chiedo quindi al Governo di attivarsi affinché si possa ottenere immediatamente la perizia di valutazione dei beni al fine di avere una unità di misura sull'introito che la Regione potrà ricavare dalla conclusione di tale vendita.

È certo che la perizia non c'è in quanto la professoressa Alessi (che ho incontrato oggi) ha chiesto al commissario copia della stessa e questi ha risposto che i periti non l'avevano ancora depositata.

PIRO, *assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO, *assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, ovviamente il Governo non può che recepire l'indicazione fornita dall'onorevole Turano e quindi si attiverà prontamente nei confronti del commissario liquidatore degli enti, professoressa Alba Alessi, ed anche, eventualmente, nei confronti del Commissario liquidatore della SITAS affinché venga effettivamente rispettato quanto peraltro assicurato. In verità, pare strano anche al Governo che si possa procedere ad una vendita senza che prima sia stata fatta una valutazione oggettiva sia dal punto di vista tecnico che

dal punto di vista della valutazione complessiva del valore dei beni sottoposti a vendita da parte del Commissario liquidatore.

Pertanto, il Governo accetta l'indicazione dell'onorevole Turano e si impegna a fornire una risposta, anche prima della riapertura dell'Aula.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì 23 maggio 2000, alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:

I – Comunicazioni.

II – Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della rubrica "Presidenza".

III – Seguito della discussione dei disegni di legge:

1) «Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo» (218 - 350 - 20 - 66 - 186 - 192 - 374/A);

2) «Riforma e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate e riordino dell'Amministrazione finanziaria regionale» (957/A - Norme stralciate);

3) «Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva n. 94/22 CE» (442 - 54 - 473/A);

4) «Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e del Parco archeologico integrato di Selinunte, Segesta e Cave di Cusa» (453 - 302 - 724/A).

La seduta è tolta alle ore 18.10.

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Direttore
Dott. Filippo Tornambé